

GIANNI BALLARANI

DOTTRINA

*Prime note sul sistema dell'indennizzo diretto:
la qualificazione giuridica del pagamento per conto dell'impresa
del responsabile e la c.d. azione diretta del danneggiato
nei confronti della propria compagnia*

ESTRATTO DA ASSICURAZIONI

Rivista di diritto, economia e finanza delle assicurazioni private

Anno LXXIV - Gennaio-Marzo 2007 - Fasc. 1

Comitato scientifico

Vittorio AFFERNI - Guido ALPA - Antonella ANTONUCCI
Károly BARD - Jean BIGOT - Renzo CAPOTOSTI
Onorato CASTELLINO - Massimo DE FELICE
Giampaolo de FERRA - Giuseppe FANELLI
Giampaolo GALLI - Orio GIARINI - Antonio LONGO
Robert MERKIN - Riccardo OTTAVIANI
Ermanno PITACCO - Vittorio RISPOLI
Fernando SANCHEZ CALERO
Bernard VIRET - Lucia VITALI

Direttore responsabile

Alberto TIBERINI

Vice direttore

Daniele DI LORETO

Redattore capo

Elena BICO

Direzione e Redazione

Piazza Venezia, 11 - 00187 ROMA
tel. 06/67597.410-412; fax 06/67599.364
e-mail: rivista_assicurazioni@generali.com

Amministrazione

tel. 06/67597.414-434; fax 06/67599.364

Editore

FONDAZIONE ASSICURAZIONI GENERALI - Piazza Duca degli
Abruzzi, 2 - 34132 TRIESTE

P.IVA 01111860324

C.F. 90017740326

AVVERTENZE PER I COLLABORATORI - Agli Autori degli articoli e delle note vengono inviati gratuitamente n. 25 estratti. Con la pubblicazione gli Autori cedono alla Rivista la proprietà letteraria degli articoli; questi devono essere assolutamente inediti anche all'estero e non possono essere ripubblicati altrove senza il consenso, caso per caso, della Direzione della Rivista. Gli articoli, le note, le osservazioni, firmati o siglati, esprimono soltanto l'opinione del loro Autore che se ne assume conseguentemente la responsabilità.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Dottrina

GIANNI BALLARANI, <i>Prime note sul sistema dell'indennizzo diretto: la qualificazione giuridica del pagamento per conto dell'impresa del responsabile e la c.d. azione diretta del danneggiato nei confronti della propria compagnia</i>	Pag. 3
MICHELE GRIGOLI, <i>Un aggiornato modello convenzionale di copertura per danni all'unità da diporto</i>	» 39
BENEDETTO FARSACI, <i>Le teoriche sul contratto di assicurazione</i>	» 57

Prassi e commenti

LUIS ALFONSO FERNÁNDEZ MANZANO – RODRIGO LÓPEZ GONZÁLES, <i>La nuova legge spagnola sull'intermediazione assicurativa e riassicurativa</i>	» 95
BARBARA ROGO, <i>Il controllo di un investimento in obbligazioni a indicizzazione reale nei fondi pensione negoziali</i>	» 117

<i>Notiziario</i>	Pag.	141
-------------------------	------	-----

Bibliografia

<i>Libri e articoli assicurativi</i>	»	170
<i>Pubblicazioni varie</i>	»	175

PARTE SECONDA

Sez. I - Legislazione europea ed italiana

Legislazione dell'Unione Europea

<i>Regolamenti, direttive, proposte di direttive, decisioni, accordi ed altri atti amministrativi emanati dal 1° gennaio al 31 marzo 2007</i>	»	3
---	---	---

Direttiva 2007/16/CE [Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)]	»	3
---	---	---

Legislazione italiana

<i>Leggi, decreti, regolamenti ed altri atti amministrativi emanati dal 1° gennaio al 31 marzo 2007</i>	»	20
---	---	----

Legge 6 febbraio 2007, n. 13 (Legge comunitaria 2006)...	»	20
--	---	----

Legge 26 febbraio 2007, n. 17 (Conversione in legge d.l. 28 dicembre 2006, n. 300)	»	21
--	---	----

Decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 (Coordinamento con la l. 28 dicembre 2005, n. 262, del T.U.B. e del T.U.F.)	Pag. 22
Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 32 (Attuazione della direttiva 2003/51/CE in materia di conti annuali e conti consolidati)	» 35
Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 28 (Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali)	» 41
Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese)	» 50
ISVAP – Provvedimento 13 febbraio 2007 (Adeguamento all'inflazione di taluni importi per la determinazione del margine di solvibilità)	» 58
COVIP – Deliberazione 21 marzo 2007 (Direttive di applicazione del d.m. 30 gennaio 2007)	» 60
Sez. II - Giurisprudenza italiana ed europea (a cura di MARCO ROSSETTI)	
<i>Giurisprudenza italiana</i>	
Note a sentenza	
FILADELFFIO MANCUSO, <i>Sulla "cessazione del rischio durante l'assicurazione": fondamento ed effetti dell'art. 1896 c.c.</i>	» 3
SARA LANDINI, <i>Dichiarazione di avvenuta ricezione e accettazione del "testo contrattuale", tecniche di "vendita aggressiva" e conclusione del contratto</i>	» 55

VITO AMENDOLAGINE, *Sinistri stradali e rito applicabile: omnicomprensività del rito speciale applicabile in caso di domande proposte congiuntamente volte a conseguire il ristoro dei danni per morte, lesioni ed alle res? ...* Pag. 67

Sentenze e Massime

Ass. in generale e danni in generale – Contratto – Rischio – Cessazione. (Cass. 29 marzo 2005, n. 6561) <i>Sentenza in extenso annotata</i>	» 3
Ass. infortuni – Applicabilità dell’art. 1901 c.c. – Ammissibilità. (Cass. 24 maggio 2006, n. 12353) <i>Sentenza in extenso</i>	» 16
Ass. obbligatoria autoveicoli – Mancato pagamento del premio assicurativo alle scadenze successive al pagamento del primo premio (o della relativa prima rata) di cui all’art. 1901, comma 2, c.c. – Effetto sospensivo dell’assicurazione – Cessazione – Dal momento del pagamento – Esclusione – A partire dalle ore 24.00 della data del pagamento – Sussistenza – Fondamento. (Cass. 12 giugno 2006, n. 13545) <i>Sentenza in extenso</i>	» 22
Ass. in generale e danni in generale – Indennizzo corrisposto dall’assicuratore sociale – Conseguenze – Surroga dell’assicuratore – Limiti – Danni non coperti dall’assicurazione sociale – Esclusione – Danni in concreto non risarciti – Esclusione. (Cass. 14 giugno 2006, n. 13753) <i>Sentenza in extenso</i>	» 26
Ass. obbligatoria autoveicoli – Impresa designata – Azione di regresso nei confronti del responsabile del danno –	

Natura – Surrogazione legale ai sensi dell’art. 1203, n. 5, c.c. – Configurabilità – Termine di prescrizione applicabile – Biennale – Sussistenza – Decorrenza – Fondamento. (Cass. 6 luglio 2006, n. 15357) <i>Sentenza in extenso</i>	Pag. 31
Ass. in generale e danni in generale – Contratto – Dichiarazione falsa o reticente – Annullabilità del contratto – Condizioni – Onere probatorio – A carico dell’assicuratore – Sussistenza. (Cass. 21 luglio 2006, n. 16769) <i>Massima</i>	» 80
Ass. obbligatoria autoveicoli – Limite del massimale – Natura giuridica – Domanda di garanzia dell’assicurato verso l’assicuratore – Entità del massimale pattuito tra le parti inferiore rispetto a quello enunciato dall’assicurato – Onere della prova a carico dell’assicuratore – Sussistenza – Fattispecie. (Cass. 31 luglio 2006, n. 17459) <i>Massima</i>	» 81
Ass. obbligatoria autoveicoli – Scadenza del termine dilatorio – Conseguenze – Mora dell’assicuratore – Condizioni – Individuazione – Obbligazione discendente dalla mora – Massimale – Operatività – Esclusione – Onere della prova – Individuazione – Necessità di specifica domanda del danneggiato di responsabilità dell’assicuratore – Esclusione – Allegazione della costituzione in mora e richiesta di interessi e rivalutazione – Sufficienza – Conseguente regime delle impugnazioni. (Cass. 31 luglio 2006, n. 17460) <i>Massima</i>	» 82
Ass. obbligatoria autoveicoli – Azione diretta nei confronti dell’assicuratore – Condizioni di proponibilità dell’azione – Richiesta scritta ex art. 22 l. 990/69 – Azione nei confronti del solo responsabile – Applicabilità – Fondamento – Limiti.	

Ass. obbligatoria autoveicoli – Azione diretta nei confronti dell'assicuratore – Richiesta di risarcimento *ex art. 22 l. n. 990/69* – Natura – Condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento – Configurabilità – Conseguenze – Verifica d'ufficio – Limiti – Obbligo di acquisizione d'ufficio della relativa documentazione – Esclusione – Omesso rilievo della mancata proposizione della richiesta *ex art. 22 l. n. 990/69* – *Error in procedendo* – Giudice di pace – Sentenze secondo equità – Ricorso per cassazione – Ammissibilità – Fondamento.

Ass. obbligatoria autoveicoli – Richiesta scritta *ex art. 22 l. 990/69* - Terzi chiamati in causa – Osservanza dell'onere – Obbligatorietà – Fondamento – Questione di costituzionalità – Manifesta infondatezza. (Cass. 25 agosto 2006, n. 18493) *Massima*

Pag. 83

Ass. obbligatoria autoveicoli – Responsabilità della società assicuratrice per interessi, rivalutazione e spese oltre i limiti del massimale – Successione *ope legis* dell'impresa designata dal Fondo di garanzia – Estensione a dette obbligazioni accessorie – Necessità – Limite di risarcibilità *ex art. 21, ultimo comma, della l. n. 990/69* – Applicabilità – Esclusione – Evocazione della impresa designata dopo il passaggio in giudicato della condanna contro l'assicuratore – Irrilevanza. (Cass. 11 ottobre 2006, n. 21744) *Massima*

» 85

Procedimento civile – Mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorte necessario pretermesso – Ordinanza di integrazione non tempestiva nei suoi confronti – Seconda ordinanza di concessione di un nuovo termine per la notifica – Accordo delle parti costituite – Chiamata in giudizio esclusivamente a carattere processuale – Legittimità della prosecuzione del giudizio fra le parti interessate. (Cass. 19 ottobre 2006, n. 22391) *Massima*

» 86

Ass. obbligatoria autoveicoli – Copertura assicurativa per danni prodotti da catastrofe – Previsione di limite massimo – Diverso limite riconducibile al massimale di legge o di polizza per ogni danneggiato – Operatività congiunta – Sussistenza – Effetti in caso di pluralità di danneggiati.

Ass. obbligatoria autoveicoli – Responsabilità della società assicuratrice per interessi, rivalutazione e spese oltre i limiti del massimale – Successione *ope legis* dell'impresa designata dal Fondo di garanzia – Estensione a dette obbligazioni accessorie – Necessità – Limite di risarcibilità *ex art. 21*, ultimo comma, della l. n. 990/69 – Applicabilità – Esclusione – Fattispecie. (Cass. 8 novembre 2006, n. 23870) *Massima*

Pag. 87

Contratto – in genere – Contratti del consumatore – Nozione di “consumatore” e di “professionista” – Contratto di assicurazione per lo svolgimento di attività professionale – Connessione con l'attività svolta – Sussistenza – Conseguenze – Applicabilità del foro del consumatore – Esclusione. (Cass. 9 novembre 2006, n. 23892) *Massima*

» 89

Responsabilità civile – Danno concausato da più soggetti – Solidarietà fra i responsabili – Fondamento – Applicazione dei principi in tema di nesso di causalità – Sufficienza – Estensione alla responsabilità contrattuale del principio di cui all'art. 2055 – Irrilevanza.

Contratto – Prestazione d'opera professionale – Inadempimento – Attività medico-chirurgica – Rapporto tra casa di cura privata (o ente ospedaliero) e paziente – Natura – Responsabilità della casa di cura (o dell'ente) – Natura contrattuale – Configurabilità – Condizioni – Limiti.

Responsabilità civile – Danni derivanti da attività medico-chirurgica – Onere della prova – Ripartizione – Vicinanza della prova – Rilevanza.

Ass. obbligatoria autoveicoli – Azione diretta nei confronti dell’assicuratore – Richiesta di risarcimento <i>ex art. 22 l. n. 990/69</i> – Natura – Condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento – Configurabilità – Conseguenze – Verifica d’ufficio – Limiti – Obbligo di acquisizione d’ufficio della relativa documentazione – Esclusione – Omesso rilievo della mancata proposizione della richiesta <i>ex art. 22 l. n. 990/69</i> – <i>Error in procedendo</i> – Giudice di pace – Sentenze secondo equità – Ricorso per cassazione – Ammissibilità – Fondamento.	Pag. 83
Ass. obbligatoria autoveicoli – Richiesta scritta <i>ex art. 22 l. 990/69</i> - Terzi chiamati in causa – Osservanza dell’onere – Obbligatorietà – Fondamento – Questione di costituzionalità – Manifesta infondatezza. (Cass. 25 agosto 2006, n. 18493) <i>Massima</i>	Pag. 83
Ass. obbligatoria autoveicoli – Responsabilità della società assicuratrice per interessi, rivalutazione e spese oltre i limiti del massimale – Successione <i>ope legis</i> dell’impresa designata dal Fondo di garanzia – Estensione a dette obbligazioni accessorie – Necessità – Limite di risarcibilità <i>ex art. 21, ultimo comma, della l. n. 990/69</i> – Applicabilità – Esclusione – Evocazione della impresa designata dopo il passaggio in giudicato della condanna contro l’assicuratore – Irrilevanza. (Cass. 11 ottobre 2006, n. 21744) <i>Massima</i>	» 85
Procedimento civile – Mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorte necessario pretermesso – Ordinanza di integrazione non tempestiva nei suoi confronti – Seconda ordinanza di concessione di un nuovo termine per la notifica – Accordo delle parti costituite – Chiamata in giudizio esclusivamente a carattere processuale – Legittimità della prosecuzione del giudizio fra le parti interessate. (Cass. 19 ottobre 2006, n. 22391) <i>Massima</i>	» 86

Dottrina



Prime note sul sistema dell'indennizzo diretto: la qualificazione giuridica del pagamento *per conto* dell'impresa del responsabile e la c.d. azione *diretta* del danneggiato nei confronti della propria compagnia

DI

GIANNI BALLARANI

Docente di Diritto della famiglia - Università degli Studi di Siena

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I contenuti specifici del regolamento sull'indennizzo diretto. – 3. Ricognizione del dato positivo in tema di indennizzo diretto e di azione diretta. – 4. L'indennizzo diretto e il pagamento *per conto*. – 5. Fondamento dogmatico della c.d. azione *diretta*.

1. PREMESSA

Il 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il regolamento disciplinante le modalità attuative del sistema del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale (d.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006) (1), in attua-

(1) Il regolamento, di cui al d.P.R., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2006, si applica ai sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007.

zione di quanto previsto dall'art. 150 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (ossia del c.d. «codice delle assicurazioni»; da adesso: cod. ass.) (2).

Nelle intenzioni del legislatore (art. 14 d.P.R.cit.), il sistema si propone come scopo primario quello di comportare benefici diretti per gli assicurati mediante innovazioni contrattuali quali il risarcimento del danno in forma specifica e la riduzione del premio per l'assicurato: ciò che dovrebbe

(2) La disciplina dell'indennizzo diretto – dettata, nelle linee guida, dall'art. 149 cod. ass. e, nello specifico, dal d.P.R. dianzi citato e su cui hanno espresso parere il Consiglio di Stato (parere del 19 dicembre 2005 e del 27 febbraio 2006) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (decisione Antitrust del 1° febbraio 2006), oltre ad altri organismi di settore, l'avvocatura e le associazioni dei consumatori – è stata integrata da ulteriori “fonti subsecondarie” quali il regolamento ISVAF 4/2006 e la circolare ANIA del 13 ottobre 2006, la quale ultima si sofferma nello specifico sulle questioni inerenti i rapporti tra le imprese e la gestione autonoma della c.d. “stanza di compensazione” dei rimborsi tra imprese. La circolare illustra, inoltre, il progetto di convenzione per i rapporti organizzativi ed economici tra imprese e presenta il testo definitivo della Convenzione CARD [Convenzione tra imprese per il risarcimento diretto, che comprende la procedura di risarcimento diretto e la relativa Convenzione Indennizzo Diretto (CID), nonché la procedura speciale per il risarcimento dei trasportati a bordo dei veicoli e la relativa Convenzione Terzi Trasportati (CTT)], la cui stipulazione è ritenuta dall'ANIA obbligatoria (in ottemperanza a quanto stabilito nel d.P.R. n. 254 del 2006), così come obbligatoria pare sia l'adesione ad essa da parte delle imprese esercenti l'assicurazione r.c. auto con sede legale nel territorio della Repubblica.

In particolare, con riferimento al sistema di compensazione tra imprese, dovrà essere oggetto di valutazione se, in termini di efficienza, possa risultare maggiormente conveniente l'adozione di un meccanismo dei congruagli, basato su un costo medio determinato *ex-post* (per fascia di sinistro e provincia), ovvero di un meccanismo basato su importo fisso, determinato *ex-ante*, commisurato al valore medio storico dei risarcimenti pagati in un periodo di riferimento. Sul punto, si veda CUOCCI, *La disciplina della responsabilità civile automobilistica nel codice delle assicurazioni private, in Danno e resp.*, 2006, 385 ss., spec. 390; nonché CASSANO, *L'azione di risarcimento nel nuovo codice delle assicurazioni*, *ivi*, 364 ss., spec. 373, il quale, ricordando il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (provvedimento del 17 aprile 2003, n. 11891), evidenzia la differente esperienza francese – rispetto al sistema italiano della Convenzione CID – ove la compensazione tra l'impresa del danneggiato che risarcisce il danno subito dal proprio assicurato e l'impresa che assicura il responsabile non avviene *ex post*, ossia sulla base di quanto effettivamente pagato, “bensì prevedendo un importo fisso, determinato *ex ante* e commisurato al valore medio storico dei risarcimenti pagati in un appropriato periodo di riferimento”.

be comportare una ottimizzazione per le imprese nella gestione dei sinistri (3). In una siffatta prospettiva è peraltro piuttosto agevole intravedere come, creando il sistema un rapporto diretto tra impresa e cliente, e stimolando – nel contempo – la ricerca da parte di quest'ultimo della «migliore compagnia», esso sia di forte incentivo per le imprese ad investire nella concorrenza (4) sulla qualità dei servizi offerti e nella efficienza (5) nella gestione dei sinistri.

2. I CONTENUTI SPECIFICI DEL REGOLAMENTO SULL'INDENNIZZO DIRETTO

Con riferimento ai contenuti specifici del regolamento sull'indennizzo diretto, il d.P.R. precisa, agli artt. 2, 3, 5 e 11, l'oggetto, l'ambito di applicazione e le modalità della richiesta di indennizzo.

L'indennizzo diretto trova applicazione a fronte di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente, anche se nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati, i quali però non subiscano lesioni (6). Per il caso in cui l'im-

(3) In tal senso, infatti, il sistema tende a favorire la celerità delle liquidazioni ed il controllo e il contenimento dei costi, attraverso l'adozione di una specifica politica che dovrebbe determinare anche la riduzione delle spese legali e la limitazione dei contenziosi. Per certo s'imporrà la creazione di strumenti personalizzati e flessibili in conformità con le specifiche esigenze della clientela, al fine di garantirsi la fidelizzazione della stessa, la quale avrà un rapporto diretto ed esclusivo con la propria impresa e, in virtù delle regole sulla trasparenza al cui rispetto sono tenute le compagnie, avrà modo di scegliere la compagnia che maggiormente soddisfi e garantisca le sue necessità mediante una comparazione dei servizi offerti e della qualità degli stessi.

(4) In termini di concorrenza, i fattori determinanti sono individuabili nel risparmio sulle polizze per i clienti; nella realizzazione di polizze flessibili e personalizzate (risarcimento in forma specifica e franchigie nella copertura assicurativa); nella personalizzazione delle tariffe; nella tutela delle ragioni dei clienti; nella creazione di un rapporto diretto tra tariffa pagata e qualità dei servizi.

(5) In termini di efficienza, si tratterà di ottenere vantaggi attraverso la stipulazione di accordi e convenzioni con costruttori per i ricambi originali, con i rivenditori per ricambi omologati e con i carrozzieri; nonché tramite la semplificazione delle procedure di risarcimento; l'eliminazione dei costi delle pratiche legali; la riduzione dei casi di liquidazione non definiti entro l'anno di generazione, con conseguente riduzione dei casi da porre a riserva.

(6) Dispone, infatti, il comma 2 dell'art. 3, che, qualora i terzi trasportati subiscano lesioni, la relativa richiesta del risarcimento del danno resta soggetta alla specifica procedura prevista dall'art. 141 cod. ass.

presa ritenga che un sinistro non rientri nelle fattispecie previste dal regolamento (7), a fronte della richiesta del danneggiato proprio assicurato di indennizzo diretto, essa, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, informa il danneggiato con raccomandata con ricevuta di ritorno e trasmette la medesima, nonché la documentazione, all'impresa del responsabile, aprendosi, così, la procedura ordinaria di indennizzo «indiretto» (8).

Nelle eventualità rientranti entro lo schema dell'indennizzo diretto, per converso e per quanto si avrà modo di approfondire nel prosieguo, il danneggiato, che si ritiene non responsabile in tutto, ovvero anche solo in parte, del sinistro, rivolge la richiesta alla propria compagnia (9). A seguito di ciò, l'impresa è tenuta a dare immediata comunicazione del sinistro all'impresa di controparte, fornendo le sole informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l'accertamento delle modalità nelle quali l'evento s'è verificato.

(7) La procedura di indennizzo diretto non si applica ai danni alla persona patiti dai trasportati, ivi compreso il proprietario; ai danni alle cose patiti dai trasportati diversi dal proprietario; ai danni derivati da sinistri causati da veicoli immatricolati all'estero; nonché ai danni derivati da sinistri nei quali siano rimasti coinvolti più di due veicoli.

(8) Nello specifico, l'art. 11 dispone che i termini – previsti dagli artt. 145 e 148 cod. ass. – inizino a decorrere dal momento in cui l'impresa del responsabile del sinistro riceve la comunicazione.

Pertanto, il decorso dei termini si pone, assieme alla richiesta del danno, a condizione di proponibilità dell'azione, secondo il costante orientamento della S.C.: cfr., *ex multis*, Cass. 24 aprile 2001, n. 6026, in questa Rivista, 2002, II, 2, 15 ss., ed in *Giust. civ. Mass.*, 2001, 875. Inoltre, *ex art.* 145, comma 2, cod. ass., il decorso integra una condizione di proponibilità anche dell'azione *diretta* nei confronti dell'impresa. A ben vedere, merita di esser segnalata in proposito quella dottrina che s'è peritata di sottolineare come, dato che non avrebbe senso mantenere lo "*spatium deliberandi* nei casi in cui la compagnia abbia già espresso la propria posizione formalmente", si possa ritenere plausibile che i termini siano da intendersi come massimi per l'impresa, oltre i quali essa è inadempiente; così che, se l'impresa formula le proposte o i dinieghi prima della scadenza normativamente imposta, conseguenziale è che il termine per proporre azione diretta inizia a decorrere da quando il danneggiato ha avuto comunicazione del diniego e dei motivi impeditivi, là dove, per il caso di azione per il ritardo, è di tutta evidenza è l'infruttuosa scadenza del termine come presupposto per poter agire: ci si vuol riferire ad HAZAN, *La nuova assicurazione della r.c.a. nell'era del risarcimento diretto*, Milano, 2006, spec. p. 136.

(9) Tempi e modi della richiesta di risarcimento da parte del danneggiato e della offerta di indennizzo da parte dell'assicuratore sono sostanzialmente ricalcati su quelli previsti dall'art. 148 cod. ass.

Avuto riguardo ai contenuti della richiesta, l'art. 6 del d.P.R. distingue a seconda che vi siano danni al veicolo e alle cose, ovvero anche lesioni subite dai conducenti, e, in ipotesi di richiesta incompleta o irregolare, gli artt. 7 e 9 del medesimo regolamento dispongono in ordine alla integrazione ed alla regolarizzazione della medesima. Nello specifico, l'impresa, entro trenta giorni dalla ricezione, deve invitare il danneggiato a fornire integrazioni e chiarimenti ai fini della regolarizzazione (10), offrendo assistenza tecnica ed informativa e prestando ausilio nel quantificare i danni alle cose e ai veicoli e nell'illustrare e precisare i criteri delle responsabilità (secondo i parametri di cui all'allegato A del d.P.R.).

Così, in via di prima approssimazione, il disposto del succitato art. 9 del d.P.R. integra gli obblighi formali di correttezza e buona fede che, anche nella fase di esecuzione del contratto, contraddistinguono e permeano l'intera vicenda contrattuale assicurativa. Per l'effetto di detta norma, dunque, l'assicuratore, essendo tenuto ad illustrare al proprio cliente se sussiste una sua corresponsabilità ed in che misura, di quali pregiudizi può chiedere il risarcimento e l'entità di esso, nonché il modo corretto di compilazione della richiesta risarcitoria, assume un vero e proprio obbligo di assistenza e consulenza del danneggiato suo assicurato nella tutela delle di lui ragioni creditorie verso il responsabile.

Orbene, in armonia con quanti (11) intendono l'articolo in parola come fonte di eteronoma integrazione del contratto (*ex art. 1374 c.c.*), la violazione dei suddetti obblighi da parte della compagnia di assicurazione della vittima implica la responsabilità contrattuale (*ex art. 1218 c.c.*) della stessa per il caso in cui liquidi un risarcimento del danno inferiore al dovuto, ovvero induca a concludere una transazione svantaggiosa (12).

(10) Il che determina la sospensione dei termini per la formulazione dell'offerta o per la comunicazione della mancata offerta fino alla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.

(11) Rileva, infatti, ROSSETTI, *sub Art. 150*, in *Le assicurazioni*², a cura di A. LA TORRE, Milano, 2007, p. 955 ss., spec. p. 958 che, sebbene previsto dalla legge, si tratta di un obbligo che ha natura contrattuale, sicché l'art. 9 del d.P.R. può ben considerarsi una fonte di eterointegrazione del contratto, ai sensi dell'art. 1374 c.c.

(12) Questi essendo gli ambiti nei quali può ritenersi necessario per il danneggiato avvalersi di una consulenza legale per la determinazione dell'*an debeatur* e per la congrua proposizione del *quantum*, ancorché, in base al disposto di cui al comma 2 dell'art. 9 del d.P.R., nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non siano dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella

Giova, inoltre, ricordare che, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R., posto sotto la rubrica *Determinazioni dell'impresa*, con apposita comunicazione da in-

medico-legale per i danni alla persona. Nel sistema di risarcimento diretto del danno, infatti, il danneggiato non può pretendere dal proprio assicuratore il pagamento delle spese legali affrontate prima ancora dell'inizio di un giudizio. A tal proposito, giova peraltro rammentare ciò che la S.C. ha avuto più volte modo di ribadire: ci si vuol riferire a quella pluralità di pronunzie in cui il S.C. ha precisato come le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale non possano non formare oggetto di domanda di risarcimento nei confronti dell'altra parte a titolo di danno emergente, quando siano state necessarie e giustificate (cfr., *ex pluribus*, Cass. 6 settembre 1999, n. 9400). Nella specie dell'indennizzo diretto, dunque, se la compagnia di assicurazione del danneggiato è – per quanto si andrà ad argomentare nel prosieguo – mandataria *ex lege* dell'impresa del responsabile per il pagamento delle somme da quest'ultima dovute a titolo risarcitorio, pare incontrovertibile l'applicazione del testé citato principio di diritto, e ciò ancorché la norma specifichi come la regola trovi applicazione esclusiva nel caso in cui la vittima accetti la somma propositale della propria compagnia. In tal senso, infatti, è agevole osservare come la parte lesa che si avvalga nella stima del danno alle cose ed al veicolo dell'ausilio di un consulente legale possa avere tutto l'interesse a non accettare la proposta della propria compagnia, al fine di vedersi compensate le spese legali suddette. In proposito, inoltre, non v'è chi non veda una possibile questione di legittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 9 del d.P.R., nella parte in cui esclude *a priori* il diritto al risarcimento di una ipotetica voce di danno, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. Peraltro, il S.C. ha specificato come l'intervento di un professionista (legale o perito di fiducia), sia necessario non solo per dirimere eventuali divergenze sui punti della controversia, quant'anche per garantire già in una fase pregiudiziale la regolarità del contraddittorio, ove si osservi che l'istituto assicuratore non solo è economicamente più forte, ma anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale, attesa la complessità e molteplicità dei principi regolatori della materia; con ciò affermando che il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, ad ottenere il rimborso delle relative spese legali (così, da ultimo, Cass. 31 maggio 2005, n. 11606; v., altresì, in senso conforme, Cass. 12 ottobre 1998, n. 11090, in *Giust. civ.*, 1999, I, 422 ss.). E, dunque, emerge *ictu oculi* come la norma regolamentare, per un verso, contrasti con il principio in parola, limitando la compensazione delle spese ai soli casi di consulenze per la determinazione dei danni da lesione alle persone, escludendola nei casi di danni a veicoli o cose, e, per altro verso, possa comprimere il diritto di difesa costituzionalmente garantito. Sul punto si vedano le considerazioni di PARTISANI, *L'assicurazione obbligatorie dei veicoli a motore e dei natanti nel nuovo testo unico assicurativo*, in *Resp. civ. e prev.*, 2006, 763 ss., spec. 777 ss.

viare al danneggiato entro i termini di cui al comma 2 del medesimo (13), l'impresa dovrà indicare alternativamente una congrua offerta risarcitoria, eventualmente in forma specifica qualora la modalità sia prevista dal contratto, ovvero gli specifici motivi che impediscono di formulare l'offerta di risarcimento.

Il disposto della norma trova naturale completamento all'art. 12 del medesimo d.P.R., là dove vengono specificati i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti e, in virtù del quale, si impone all'impresa di adottare le proprie determinazioni in ordine alla richiesta del danneggiato, applicando i criteri di accertamento della responsabilità dei sinistri di cui all'allegato A del d.P.R., in conformità alla disciplina legislativa e regolamentare in materia di circolazione stradale; peraltro, qualora il sinistro non rientri in alcuna delle ipotesi di cui alla tabella dell'allegato, l'accertamento della responsabilità sarà compiuto con riferimento alla concreta fattispecie, nel rispetto dei principi generali in tema di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli.

Da ultimo, l'art. 13 del d.P.R. disciplina l'organizzazione e la gestione del sistema di risarcimento diretto. In tal senso, la norma prevede che le imprese stipulino tra di loro una *convenzione* ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto (14).

3. RICOGNIZIONE DEL DATO POSITIVO IN TEMA DI INDENNIZZO DIRETTO E DI AZIONE DIRETTA

Oltre a quanto testé riferito in ordine alle disposizioni del regolamento sull'indennizzo diretto, al fine di una compiuta e ponderata disamina interpretativa del sistema e del corretto inquadramento degli istituti dalla disci-

(13) Entro novanta giorni per il caso di lesioni, entro sessanta giorni per il caso di danni solo a veicoli o cose ed entro trenta giorni nel caso di danno a veicoli o cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.

(14) Convenzione CARD che ricalca e comprende la Convenzione CID (vedi *supra*, nt. 2), il che induce a considerare, come nel prosieguo dell'analisi si andrà ad argomentare, la previsione del pagamento del danno per conto dell'impresa del responsabile in termini di mandato *ex lege*, potendosi individuare il fondamento negoziale nella adesione obbligatoria alla Convenzione in parola.

plina richiamati, non può tuttavia omettersi una sintetica panoramica sul dato positivo «codicistico».

Nello specifico, ruolo determinante svolge l'art. 149 cod. ass. nella parte in cui, al comma 1, impone al danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione, precisando al comma 3 come la stessa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, sia *obbligata* a provvedere alla liquidazione dei danni *per conto* dell'impresa del responsabile, *ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime*.

Per il caso in cui il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, l'impresa provvederà al pagamento entro quindici giorni e il danneggiato *sarà tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche* nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione. Per converso, se il danneggiato non accetta l'offerta (mancato accordo), ovvero non inoltra risposta ad essa, l'impresa dovrà comunque provvedere al pagamento e la somma sarà imputata alla liquidazione definitiva.

Il comma 6 della stessa norma accorda al danneggiato la *possibilità* di proporre l'*azione diretta* (15) nei soli confronti della propria compagnia in caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto; ovvero di mancata comunicazione di offerta; ovvero ancora di diniego di offerta entro i termini previsti dall'art. 148 cod. ass.; nonché nel caso di mancato accordo (16). In questi casi, l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile *può chiedere* di intervenire nel giudizio e *può estromettere* l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicu-

(15) Azione di cui al comma 2 dell'art. 145 cod. ass., a mente del quale, nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'art. 149, l'azione medesima potrà essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danni alla persona, decorrenti da quello in cui l'impresa del danneggiato abbia ricevuto la richiesta da parte di questo di risarcimento.

(16) La norma in parola, dunque, operando una tipizzazione dei casi in cui è dato ricorrere alla c.d. *azione diretta* nei soli confronti della propria compagnia, implicitamente rinvia all'azione di cui all'art. 144 cod. ass. per i casi non rientranti nel novero di essa. L'art. 144, posto sotto la rubrica *Azione diretta del danneggiato*, dispone che questi ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, specificando al comma 2 come per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non possa opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato

rato, ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese.

Ulteriore norma fondamentale del sistema è l'art. 150 cod. ass. che apre le porte della delega alla regolamentazione specifica dell'indennizzo diretto e a mente del quale, il regolamento attuativo dovrà stabilire i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti per le definizioni dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione; le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa di assicurazione per il risarcimento del danno; nonché i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni *accessori* ed i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione.

4. L'INDENNIZZO DIRETTO E IL PAGAMENTO PER CONTO

A voler seguire un ordine logico nella trattazione dei singoli aspetti "critici" della disciplina, il primo nodo da sciogliere attiene il necessario inquadramento della regola di indennizzo diretto entro l'ambito di uno spe-

al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione, continua il comma in parola, ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Orbene, come sottolineato dalla più recente dottrina (HAZAN, *op. cit.*, p. 41), sulla scorta del considerare come nel caso dell'indennizzo diretto vengano a confluire due distinti rapporti contrattuali (quello tra il danneggiato e la propria compagnia e quello tra il responsabile e la propria compagnia) a seguito dell'avvenuto fatto illecito, si rende necessario valutare come l'eventuale inefficacia o invalidità di uno dei due negozi possa intervenire nel sistema dell'indennizzo diretto escludendo "l'esperibilità dell'azione diretta da parte del danneggiato nei confronti del proprio assicuratore" (p. 41), dovendosi in tal senso ponderare quali sono le eccezioni opponibili dall'assicuratore al proprio cliente danneggiato. L'A. precisa che l'assicuratore del danneggiato potrà opporre le medesime eccezioni che opporrebbe l'assicuratore del danneggiante, ossia quelle fondate sul rapporto tra quest'ultimo e il proprio assicurato (in base al rapporto gestorio tra le imprese); appaiono, altresì, opponibili tutte le eccezioni fondate sulla inesistenza, invalidità e inefficacia genetica o funzionale del rapporto assicurativo tra il danneggiato e la propria compagnia (in base al rapporto interno); mentre non si ritengono opponibili le eventuali limitazioni contenutistiche della relativa copertura assicurativa, essendo eccezioni che riguardano un rischio della responsabilità civile diverso da quello connesso all'azione diretta fatta valere dal danneggiato.

In termini non dissimili, in ragione del rapporto gestorio, le eccezioni opponibili al danneggiato dalla propria impresa sono le medesime che a questi avrebbe potuto opporre l'impresa del responsabile, compreso in primo luogo il concorso di colpa (sul punto v., altresì, *infra*, nt. 53).

cifico istituto giuridico, verificandone la compatibilità e le eventuali distonie al fine di una corretta applicabilità delle norme.

Il problema si pone in relazione al disposto di cui all'art. 149 cod. ass. nella parte in cui prevede l'obbligo legale per l'impresa del danneggiato di provvedere alla liquidazione dei danni *per conto* dell'impresa del responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese. In ragione del dato letterale della norma, il senso di essa non pare possa essere accolto in termini di assunzione in proprio di un debito altrui (17), bensì debba intendersi alla stregua di un mero anticipo da parte dell'impresa del danneggiato delle somme dovute ad esso dall'impresa del responsabile (18): ciò conduce ad escludere di poter inquadrare la fattispecie nell'ottica del-

(17) Chiaro, in tal senso, proprio il dato del comma 3 dell'art. 149 cod. ass., ove si specifica che la liquidazione del danno avviene *per conto* dell'impresa del responsabile.

(18) Come correttamente asserito in dottrina (HAZAN, *op. cit.*, p. 49), il mancato adempimento dell'obbligo legale di liquidazione *per conto* dell'impresa del responsabile non comporta sanzione negoziale alcuna: illegittima sarebbe la pretesa del danneggiato di avvalersi dell'eccezione d'inadempimento rifiutando il pagamento del premio. Le due prestazioni sono, infatti, assolutamente distinte e senza collegamento strutturale alcuno. Al limite potrebbe ravvisarsi un collegamento di funzione che non avrebbe, altresì, incidenza alcuna sulle pretese e sugli obblighi, potendosi — ad avviso di chi scrive — intravedere solamente una sorta di con-causalità remota. Il danneggiato, che avrà in corso un rapporto contrattuale con la propria compagnia, per obbligo di legge chiederà ad essa la determinazione e la liquidazione eventuale dei danni dovutagli (in prima istanza dal responsabile del fatto illecito e) dalla impresa di assicurazione del danneggiante. Ed emerge *ictu oculi* come l'eventuale inesatto, mancato o ritardato adempimento non potranno esser ricondotti al rapporto contrattuale in essere tra il danneggiato e la propria impresa assicurativa, ma saranno comunque causa di eventuale pretesa giudiziale del danneggiato, il quale, proprio in questi casi, come anche nel caso di mancato accordo o di diniego di «accesso» alla procedura diretta ritenuto infondato, potrà esperire azione c.d. diretta, ma che, per quanto si andrà a dimostrare, diretta non è, quantomeno nel senso che ad essa dizione si è usi attribuire.

Situazione differente si avrebbe nel caso in cui si giungesse a «contrattualizzare» la fase del risarcimento diretto, integrando in tal senso i contratti (volendo riprendere l'espressione adoperata da HAZAN, *op. cit.*, p. 50). Per l'effetto, potrebbe ravvisarsi una ragione di azione *ex art. 1218 c.c.* in capo al danneggiato che si andrebbe ad affiancare all'azione extracontrattuale, ma della quale l'A. non omette di sottolineare la non fondatezza, dal momento che la liquidazione effettuata dalla compagnia del danneggiato a quest'ultimo è una mera sostituzione nel pagamento (dovuto, *ex delicto* dal responsabile, *ex lege* dall'assicuratore di quest'ultimo),

la novazione soggettiva (19), della delegazione, dell'espromissione e dell'accollo (20), istituti – questi ultimi due – dove, peraltro, tipico è l'agire *a favore* e non *per conto* (21). Ciò in quanto l'impresa del responsabile non assume in capo a sé medesima l'altrui posizione debitoria, ma è «sempli-

trovando ragione nel rapporto gestorio intercorrente tra le imprese. Per converso, come si avrà modo di argomentare (v. *infra*, par. 5), un motivo di azione *ex art.* 1218 c.c. da parte del danneggiato potrebbe al più rinvenirsi nella violazione dell'art. 9 del d.P.R. n. 254 del 2006, accedendo alla tesi che ravvisa nella norma una eterointegrazione degli obblighi contrattuali.

(19) La dottrina distingue, peraltro, la novazione soggettiva passiva – in cui si assiste all'estinzione di un rapporto obbligatorio grazie alla sostituzione dello stesso con altro di eguale contenuto, ma di diverso debitore (delegazione novativa) – rispetto alla successione particolare nel debito, in cui un debitore diverso subentra nello stesso rapporto obbligatorio senza estinguerlo (delegazione privativa). Sul punto si veda, in estrema sintesi, TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 2004, p. 673, testo e nota 3, ove richiami bibliografici.

(20) In primo luogo, si può escludere la delegazione in quanto, nella situazione descritta all'art. 149 cod. ass., non vi è sostituzione nel debito, né aggiunta di un debitore, ma mera esecuzione di un atto rientrante nel rapporto gestorio intercorrente tra le imprese. Con riferimento alla espromissione e all'accollo, valga, al momento, il rilievo che l'assicuratore della vittima agisce, liquidando il danno, per conto dell'impresa del responsabile (cfr. nota che segue). In argomento si rinvia alle considerazioni svolte da ROSSETTI, *sub Art.* 149, in *Le assicurazioni*², cit., p. 945 ss., spec. p. 950 ss.

(21) Chiarissime le indicazioni di distinzione in tal senso tra fattispecie *per conto* e *a favore* operate da LA TORRE, *Un chiarimento sull'assicurazione per conto altrui (art. 1891 c.c.)*, in *Giust. civ.*, 2002, I, 899 ss., in nota a Cass. 18 aprile 2002, n. 5556, spec. 901, ove l'illustre A., dedicando specifica attenzione alla inconfondibilità fra l'agire «per conto» e lo stipulare «a favore», individua il primo nella gestione degli interessi altrui, ove «titolare dell'interesse dedotto nel negozio è un soggetto (non terzo ma) diverso dal contraente, parte solo in senso formale»; là dove il secondo implica un agire in nome e per conto *proprio* «ove lo «stipulante» opera sulla base di un suo interesse e dispone di un proprio diritto, essendo parte in senso formale e sostanziale in contrapposto all'altra parte, che è il «promittente», mentre il terzo rimane in posizione esterna alla struttura del contratto» come destinatario del beneficio economico (brani, questi tra virgolette, tutti a p. 901). «L'ipotesi tipica dell'agire (in nome proprio e) «per conto altrui» – continua l'A. (p. 901, nota 5) – sulla base di un previo accordo fra il gestore e l'interessato è quella del mandato» ma, quanto al rapporto tra *dominus* e gestore, lo schema è rispettato anche qualora ci si assuma scientemente la gestione di un affare altrui, senza esservi obbligati (art. 2028 c.c.), ovvero nella vendita per conto di chi spetta (art. 1513 c.c.) e per conto dell'avente diritto (art. 1690, comma 2, c.c.); nonché nell'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta.

cemente» obbligata *ex lege* a svolgere una *attività* (22) gestoria per conto altrui, consistente, non solamente nell'*anticipare* le somme relative al risarcimento dovuto al danneggiato, quant'anche nella determinazione dell'*an* e del *quantum debeat*ur (23).

Il tratto di distinzione fondamentale è, peraltro, rinvenibile nel fatto che chi contrae «per conto» agisce nell'interesse di altri al quale deve far ottenere il risultato dell'attività negoziale; per converso, chi contrae «a favore» «agisce per sé e spende del suo (...). Ora, così come sarebbe improprio dire che il gestore di un interesse alieno agisce «a favore» del *dominus* di cui ha la rappresentanza (diretta o indiretta) ed al quale non elargisce alcun beneficio che sia da lui revocabile, allo stesso modo e *a contrario* sarebbe incongruo dire che lo stipulante, convenendo con il promittente di rendere ad altri la prestazione a lui dovuta, agisce «per conto» di chi, quale semplice beneficiario, non è parte né formale né sostanziale» (ancora p. 901).

(22) L'attività in parola, come risulta dal dato normativo in tema di indennizzo diretto (cod. ass. e d.P.R. n. 254 del 2006) non si esaurisce nel compimento dell'atto liquidatorio per conto della impresa del responsabile, andando essa a comprendere una pluralità di azioni rese per conto della mandante *ex lege*. Specifica la categoria dogmatica dell'*attività* SIRENA, *La gestione di affari altrui. Ingerenze altruistiche, ingerenze egoistiche e restituzione del profitto*, Torino, 1999, p. 416 ss., ove l'A. rileva il limite alla costruzione dell'attività in termini di «insieme di atti coordinati e unificati sul piano funzionale», elaborata da AULETTA, voce *Attività (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, III, Milano 1958, p. 982 ss., nel fatto che l'individuazione della molteplicità degli elementi essenziali che formano la «fattispecie complessa» dell'attività, comporta una «rigida separazione fra realtà materiale e realtà giuridica», costituendo il fatto e l'effetto «due monadi collegate esclusivamente dal nesso di causalità» (cfr. p. 417 s.); tecnica, questa, che, ad avviso dell'A., è funzionale al dogma del diritto soggettivo e delle posizioni giuridiche, il cui insieme, del resto, non esaurisce la realtà giuridica. Per converso, nel pensiero dello studioso, l'individuazione dell'attività in termini di autonoma categoria giuridica emerge quando il comportamento «viene formalizzato dall'ordinamento giuridico non tanto come fattispecie produttiva di posizioni giuridiche soggettive (...), quanto come azione organizzativa finalizzata a un certo risultato»: prospettiva in cui è di tutta evidenza come l'attività assuma «diretta e immediata rilevanza giuridica, in quanto essa effettivamente si svolge» (p. 420).

(23) Il fenomeno della sostituzione nell'attività giuridica è ampiamente analizzato da SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*⁹, Napoli, 2002 (ristampa), p. 266 ss., ove il fine giurista, ponendo l'accento sull'interesse che giustifica la vicenda sostitutiva dell'agire, individua le note di distinzione della rappresentanza e delle figure vicine ad essa come la gestione nell'interesse altrui, indicando la rappresentanza in termini di *gestione qualificata* ove la trattazione con i terzi degli affari altrui non solo avviene per conto dell'interessato, ma è anche direttamente efficace per il medesimo (p. 270), là dove l'attività gestoria è «caratterizzata dalla sua efficacia per

In linea di primo approccio v'è da ribadire che, a mente del comma 4 dell'art. 149, il danneggiato, accettando e ricevendo la somma offerta dalla propria impresa per conto dell'altra, è tenuto *ex lege* a rilasciare quietanza liberatoria valida *anche* nei confronti dell'impresa del responsabile e di quest'ultimo (e, dunque, in primo luogo dell'impresa del danneggiato medesimo). Orbene, quantunque si volesse accedere all'ipotesi che qualifica la "liquidazione *per conto*" in termini di mutamento nel lato passivo del rapporto obbligatorio, non può omettersi di segnalare come il nuovo debitore (l'impresa del danneggiato) entri in esso rapporto in liberazione del vecchio (l'impresa del responsabile): ciò che comporta la sostituzione soggettiva nel debito e *non* il cumulo dei debitori. Ipotesi, questa, che nella regola civilistica generale impone, peraltro, per il suo verificarsi, il consenso del creditore.

A ben intendere i dati positivi, inoltre, nei casi di espromissione e di accollo si viene a creare una solidarietà tra nuovo e precedente debitore, mentre nella delegazione (*ex art. 1268, comma 2, c.c.*) al creditore è preclusa la possibilità di escutere il debitore originario senza la preventiva richiesta di adempimento al delegato.

Nonostante, dunque, la delegazione si modelli sulla figura del mandato, ove l'incarico conferito al delegato è atto caratterizzante la fattispecie (24), pare non possa ravvisarsi nella previsione descritta dall'art. 149 il menzionato istituto in quanto, per un verso, il danneggiato è legittimato ad agire indistintamente nei confronti dell'assicurazione del responsabile (azione diretta, *ex art. 144 cod. ass.* — che ricalca nei contenuti l'art. 18 l. n. 990 del 1969 — per i casi esclusi dal novero di quella che viene definita come "azione diretta" contro la propria compagnia dall'art. 149, comma 6: *v. infra*, par. 5), ovvero nei confronti del responsabile (*ex art. 2054 c.c.*) (25) e,

l'agente, che, fra l'altro, acquista diritti ed assume obbligazioni in proprio verso i terzi, anche se questi sono a conoscenza della gestione, sì che per il trasferimento di diritti ed obbligazioni dal gestore al gerito occorre un distinto negozio, al quale gestore e gerito possono essere obbligati dal rapporto interno che li legghi" (p. 271 s.).

(24) Ed in ciò, infatti, si traggono elementi di distinzione rispetto all'espromissione — ove non c'è delega — e all'accollo, che è informato all'accordo sull'assunzione dell'obbligazione tra il debitore e un terzo: *cfr. BIANCA, Diritto civile, 4, L'obbligazione, Milano, 1997, pp. 635 e 676.*

(25) La costruzione in parola trova, del resto, indiretto confronto in ciò che la giurisprudenza di legittimità ha avuto in più occasioni modo di specificare: in primo luogo, tra il proprietario, il conducente del veicolo e il loro assicuratore della responsabilità civile (...), si realizza, nei confronti del danneggiato, un'ipotesi di solidarietà nel debito risarcitorio (così, *Cass. 6 giugno 2002, n. 8216*); inoltre, qualora il danneggiato

per altro verso, il pagamento alla vittima da parte del proprio assicuratore “non vale ad estinguere alcun rapporto di credito tra il *solvens* e l’assicuratore del responsabile” (26) in ragione del fatto che l’obbligazione *restitutoria* tra questi soggetti sorge solo a seguito del pagamento del danneggiato.

In realtà, la norma di cui all’art. 149 cod. ass. parrebbe in prima analisi assimilabile anche alla figura dell’accollo liberatorio – nel caso di specie, *ex lege* – che vale ad attuare una successione a titolo particolare nel debito; ma l’ipotesi cede sol che si ponga mente alla circostanza che la fattispecie dell’accollo è concepita come contratto a favore di terzi (27), avendo immediata efficacia esterna, là dove la disciplina in analisi opera un chiaro riferimento alla attività gestoria.

agisca *cumulativamente* tanto nei confronti del danneggiante, *ex art.* 2054 c.c., quanto del suo assicuratore, *ex art.* 18 della l. n. 990 del 1969, questi sono tenuti entrambi, ed in solido, al risarcimento stesso, stante la *eadem causa obligandi* rinvenibile nel nesso tra debito aquiliano e obbligazione indennitaria *ex lege* gravante sull’assicuratore, mentre nulla osta, in linea di principio, a che il danneggiato agisca esclusivamente nei confronti del responsabile, *ex art.* 2054 c.c., per il risarcimento del danno aquiliano (in questi termini, v. Cass. 18 maggio 2001, n. 6824, in *Giust. civ. Mass.*, 2001, 1004; Cass. 1° agosto 2000, n. 10042, in *Giur. it. Mass.*, 2000; in dottrina si rinvia ai chiari cenni di FANELLI, *Note minime sulla condizione giuridica del terzo danneggiato nell’ordinaria assicurazione di responsabilità civile*, in *Studi in onore di A. Donati*, Roma, 1970, p. 250 ss., nonché a CASTELLANO, voce *Assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti*, in *Noviss. Dig. It., Appendice, I*, Torino, 1980, p. 464 ss.; si v., inoltre, VOLPE PUTZOLU, voce *Assicurazione obbligatoria*, in *Enc. giur.*, III, Roma, 1988, *passim*, ove ampi riferimenti bibliografici); orbene, tutto ciò premesso, la solidarietà che (*ex art.* 18 succitato) vincola il responsabile assicurato ed il suo assicuratore nei confronti del danneggiato dipende esclusivamente dall’attribuzione *ex lege* allo stesso danneggiato, in deroga ai principi che regolano l’assicurazione per la responsabilità civile, dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore e si caratterizza come un’*ipotesi di solidarietà atipica «ad interesse unisoggettivo»*, stante la diversità dei titoli per cui sono tenuti verso il danneggiato, il responsabile e l’assicuratore, il primo obbligato *ex delicto*, il secondo obbligato *ex lege*; cfr. Cass. 7 luglio 1999, n. 7019, in *Giust. civ. Mass.*, 1999, 1578. Ripercorrere il panorama dottrinale e giurisprudenziale in tema, MORMINO, *L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli*, in *Tr. della responsabilità civile*, diretto da M. Franzoni, *Responsabilità e assicurazione*, a cura di R. Cavallo Borgia, Milano, 2004, p. 293 ss., spec. p. 334.

(26) Così, ROSSETTI, *sub Art.* 149, in *Le assicurazioni*², cit., p. 946.

(27) V., in tal senso, BIANCA, *Diritto civile*, 4, *L’obbligazione*, cit., p. 676 s.; TRABUCCHI, *op. cit.*, p. 676 e, in particolare, BIGIAVI, *Accollo e contratto a favore di terzo*, in *Foro it.*, 1942, I, c. 916 ss.

Potendosi escludere, dunque, le summenzionate fattispecie, la previsione di cui all'art. 149, comma 3, cod. ass. è da ricondurre entro lo schema tipico del mandato (art. 1703 c.c.: il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici *per conto* dell'altra), nella specie del mandato *ex lege* (28); il rilievo riceve, del resto, conforto, per un verso, dal dato letterale della norma, mercé la scelta del termine *per conto* e, per altro verso, in relazione al fatto che l'obbligo non deriva da un accordo negoziale, bensì è imposto dalla legge.

L'agire *per conto* rende, infatti, *presente* la figura altrui, di talché si realizza una fattispecie di pagamento effettuato da persona autorizzata a compierlo (29).

(28) Dello stesso avviso è CASSANO, *L'azione di risarcimento nel nuovo codice delle assicurazioni*, cit., p. 376, il quale ritiene sussistere "tra le due imprese assicurative un particolare mandato con rappresentanza di fonte legislativa e non già contrattuale".

(29) A seguito del pagamento sorge, sulla scorta del rapporto gestorio, una obbligazione restitutoria in capo all'impresa del responsabile, la cui esecuzione seguirà le regole della c.d. stanza di compensazione, prevista dallo schema normativo dell'indennizzo diretto. Logiche, in tal senso, le riflessioni compiute da ROSSETTI, *op. cit.*, p. 954, il quale non omette di sottolineare come la disciplina di rapporti interni tra le imprese sia da ravvisare nell'art. 1203, comma 1, lett. a), c.c., a mente del quale la surrogazione ha luogo di diritto, a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o *per altri* al pagamento del debito aveva interesse a soddisfarlo: l'assicuratore della vittima, sostiene l'A., "per effetto del pagamento è surrogato nei diritti del danneggiato verso l'assicuratore del responsabile", il quale potrà, peraltro, opporre al primo tutte le eccezioni (concorso di colpa, decadenze, prescrizione, inesistenza, invalidità e inefficacia del contratto) che avrebbe potuto opporre al danneggiato, costituendo la surrogazione una successione a titolo particolare nel credito e, dunque, comportando il subingresso nella posizione giuridica di questo. Rileva, ancora, l'A. che, nel caso in cui l'assicuratore della vittima indennizzi un danno inesistente o in misura maggiore al dovuto, "l'assicuratore del responsabile potrà legittimamente rifiutarsi di rivalere il *solvens* dell'importo corrispondente" (p. 954); ciò che, peraltro, costringe l'impresa della vittima ad accertare l'effettiva copertura assicurativa del danneggiante e le esatte modalità del sinistro al fine di computare in modo ragionato e motivato il *quantum debeatur*, nonché ad adempiere entro i termini legali. La S.C. ha avuto più volte modo di sottolineare in proposito che, in ipotesi di colposo ritardo dell'impresa assicurativa nell'adempire alle proprie obbligazioni nei confronti del danneggiato, non muta la natura pecuniaria del debito dell'assicuratore (in quanto tale, soggetta al principio nominalistico), ma produce il solo effetto di mutare coattivamente il beneficiario della prestazione (così, Cass. Sez. Un., 29 luglio 1983, n. 5218, in *Giust. civ.*, 1983, I, 2580 ss., ed in questa Rivista, 1983, II, 2237 ss. ed *ivi*, 1984, II, 2, 177 ss., nonché in *Foro it.*, 1984, I, c. 2183 ss.); il che comporta che il giudice nel liquidare l'indennizzo al danneggiato deve considerare il debito del danneggiante come di valore in quanto questo risponde al danneggiato a titolo di responsabilità extracontrattuale.

Peraltro, la previsione normativa della liquidazione del risarcimento da parte dell'impresa del danneggiato *per conto* dell'impresa del responsabile sembra ricalcare nello schema generale quanto stabilito nella c.d. Convenzione CID (30), la quale, nata negli anni Settanta (31) dall'*accordo* delle principali compagnie di assicurazione, anticipa – nelle linee generali e negli ambiti (limitati) di applicazione – i contenuti del sistema di indennizzo diretto; sulla scorta del dettato della Convenzione, infatti, l'impresa che ha liquidato l'indennizzo al danneggiato ha diritto di ottenere dalla compagnia del responsabile (che la Convenzione menziona espressamente come *mandante*), il rimborso di quanto pagato, comprese eventuali *voci accessorie* (quali ad esempio il c.d. fermo tecnico o le spese di traino del veicolo) (32).

A norma del comma 1 dell'art. 1 della Convenzione CID, ciascuna impresa partecipante, operando quale *mandataria* delle altre partecipanti, si impegna nei confronti di queste a risarcire, nell'interesse e nel nome delle stesse e con le modalità indicate nella Convenzione, i propri assicurati r.c. auto e gli altri aventi diritto; e con ciò qualificando l'adesione alla Convenzione come assunzione di un incarico gestorio.

Il che, del resto, è quanto appare avvenire oggi con la proposizione della Convenzione CARD da parte dell'ANIA (peraltro comprensiva della medesima CID e della CTT - Convenzione Terzi Trasportati) in ottemperanza alle disposizioni del codice delle assicurazioni in materia di indennizzo diretto, ancorché in termini in parte differenti, e cronologicamente invertiti (dato che la Convenzione CARD segue temporalmente il codice delle assicurazioni e il d.P.R. 245/06, ove le norme impongono l'addivenire ad una convenzione per le imprese ed implicitamente la obbligatorietà della sottoscrizione ad essa per le partecipanti al sistema).

(30) Sul punto si vedano CASSANO, *L'azione di risarcimento nel nuovo codice delle assicurazioni*, cit., pp. 373 e 375; PARTISANI, *L'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti nel nuovo testo unico assicurativo*, cit., p. 773. In tema cfr. anche le considerazioni di CANDIAN, PACI, GALLI e PROSPERETTI, *L'indennizzo diretto: analisi e riflessioni*, in *Dir. econ. assic.*, 2005, 647 ss., spec. 651, 656, 660 s. e 667, ove sono raccolti gli atti della Tavola rotonda sull'indennizzo diretto tenutasi a Milano il 28 settembre 2004, organizzata dalla Rivista che li pubblica.

(31) La Convenzione CID, vigente dal 15 maggio del 1978 ed alla quale ad oggi quasi tutte le compagnie hanno aderito, dal 1° giugno 2004 è stata estesa alle lesioni lievi ai terzi trasportati, purché vi sia stata sottoscrizione da parte dei responsabili della constatazione amichevole e purché nell'incidente non fossero coinvolti più di due veicoli.

(32) Ciò che si traduce nel d.P.R., con formula alquanto «anomala», in *danni accessori* (v. *supra*, par. 3).

Orbene, non v'è chi non veda come nella CID agevole sia il ricondurre il meccanismo entro lo schema proprio del contratto di mandato (33) nascente dall'adesione all'accordo convenzionale; là dove nel sistema dell'indennizzo diretto di cui al cod. ass., *in primis*, di mandato non si parla espressamente, facendo ciò sorgere *in radice* il problema interpretativo, di qualificazione e di inquadramento della fattispecie; non da ultimo, l'obbligo sorge esclusivamente dalla legge, precedendo essa la stipulazione di un accordo convenzionale. Nella specie, dunque, il rapporto gestorio è imposto dalla legge e da essa disciplinato e successivamente «inglobato» nella Convenzione CARD.

Ma, non può omettersi di considerare, a tutta prima, come sia di chiara evidenza che, ai sensi del comma 3 dell'art. 149, si venga a costituire in capo all'assicuratore del danneggiato un incarico gestorio *ex lege*.

Nel contesto, puntuale è il richiamo a quella dottrina (34) che ritiene non privo di insidie il ricondurre la fattispecie normativa prevista dal cod. ass. entro lo schema del contratto di mandato, considerando come manchi ad oggi il "primo presupposto logico-giuridico" (35) del consenso delle parti, trovando l'incarico la sua fonte nella legge e non discendendo da una volontà convenzionale, e ritenendo che, a tutto concedere, si possa qualificare la situazione sostitutiva in termini di "mandato che presuppone un precedente obbligo a contrarre, implicitamente desumibile dal dato normativo" (36). Ipotesi, quest'ultima, che, ad avviso di chi scrive, trova — al contrario — conforto nella disposizione normativa che, come dianzi cennato, impone alle compagnie la stipulazione di un accordo convenzionale e che è stata onorata con la predisposizione della summenzionata Convenzione CARD; ancora ad avviso della dottrina summenzionata, per converso, l'ascrivibilità della fattispecie in termini di mandato cederebbe, considerando come la norma di cui al comma 4 dell'art. 149 cod. ass. andrebbe in deroga alla disciplina del mandato là dove, prevedendo che il danneggiato risarcito rilasci quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa, limiterebbe la disciplina generale del mandato relativamente al fatto che gli effetti dell'atto del mandatario si producono direttamente in capo al mandante.

(33) Ancorché plurisoggettivo — *rectius*: *inter-soggettivo* — in quanto qualunque impresa partecipante potrà venirsi a trovare, ad un tempo, in veste di mandante, ovvero di mandataria, nei confronti delle altre aderenti alla Convenzione.

(34) Ci si vuol riferire, nello specifico, ad HAZAN, *La nuova assicurazione della r.c.a. nell'era del risarcimento diretto*, cit., spec. pp. 80 ss. e 99 ss.

(35) HAZAN, *op. cit.*, p. 100.

(36) HAZAN, *op. cit.*, ancora p. 100.

Ulteriore argomento della medesima dottrina a supporto del negare la fonte negoziale gestoria è tratto dalla disciplina dell'azione diretta, proponibile, a mente del d.P.R. n. 254 del 2006, esclusivamente nei confronti dell'impresa del danneggiato medesimo (37). Ciò deporrebbe, nella costruzione in analisi, nel senso di qualificare la fattispecie al di fuori di schemi negoziali, richiamando l'A., a supporto della propria tesi, la costruzione giurisprudenziale della c.d. *sostituzione ex lege* (38).

Ma, a ben vedere, l'elaborazione concettuale della dottrina in commento presta il fianco a qualche rilievo: quand'anche, infatti, l'obbligo gestorio derivi dalla legge e non dalla volontà dei consociati, se ciò può indurre ad escludere la formazione di una autonoma volontà delle parti, di tutta evidenza è come la previsione normativa integri gli estremi dell'istituto della rappresentanza e come l'avvenuta adesione in adempimento dell'obbligo legale faccia discendere in capo agli aderenti gli effetti propri della fattispecie alla quale si partecipa, sia pure *ex lege*. E non

(37) HAZAN, *op. cit.*, p. 102.

(38) La costruzione in parola è stata elaborata dalla giurisprudenza di legittimità avuto riguardo alla qualificazione del rapporto tra il Fondo di garanzia per le vittime della strada e l'impresa designata, nella sua veste di soggetto tenuto *ex lege* alla liquidazione del danno e all'anticipazione delle somme dovute dal Fondo: cfr. Cass., Sez. Un., 3 febbraio 1982, n. 637, in questa Rivista, 1982, II, 2, 105 ss. a mente della quale, pur essendo "il Fondo di garanzia il soggetto che in definitiva subirà l'onere del risarcimento, la legge ha individuato in materia un diverso soggetto giuridico (l'impresa designata) il quale è in via esclusiva soggetto passivo dell'azione risarcitoria di condanna". Il rapporto giuridico tra quest'ultimo e il Fondo di garanzia si atteggia perciò come un rapporto puramente interno a questi due soggetti, cui il danneggiato non partecipa. Si tratta cioè di una *sostituzione soggettiva legale* che la legge ha attuato nel rapporto obbligatorio: il diritto di credito del danneggiato si fa valere soltanto nei confronti dell'impresa designata, la quale *anticipa in proprio* la somma dovuta in base ad un'obbligazione costituita *ex lege* a suo carico (artt. 19 e 20 l. n. 990 del 1969), salvo rivalersi nei modi previsti dall'art. 29 della legge stessa. Ma, a ben voler intendere l'interpretazione fornita dal S.C., là dove la Corte esprime l'operazione liquidatoria del debito in termini di *sostituzione ex lege*, non qualifica la fattispecie giuridica; non opera un inquadramento di essa. Si limita, altresì, a descriverne i contenuti, tratteggiandone i contorni. Il che induce a ritenere l'interpretazione fornita dalla S.C. in chiave di *integrazione descrittiva* di una fattispecie che va comunque inquadrata entro l'ambito del mandato, peraltro con rappresentanza. Ambito in cui, appunto, avviene una sostituzione *ex lege* (dato lo schema tipico del mandato) nell'attività giuridica.

v'è chi non veda come la fattispecie ricalchi integralmente nei contenuti il negozio gestorio (39).

Nella specie, in particolare, come precedentemente argomentato, è configurabile una ipotesi di mandato, peraltro con rappresentanza, *ex lege*, ove l'effetto del pagamento si produce in capo alla compagnia del responsabile con il rilascio della quietanza liberatoria da parte del danneggiato risarcito.

Da ultimo, non vale a negare la qualificazione in termini di mandato il rilievo riguardante l'azione diretta, e ciò in quanto le ipotesi di legittimazione ad essa sono esclusivamente riconducibili al fatto proprio dell'assicurazione del danneggiato (ossia della mandataria), rimanendo legittima l'azione verso la compagnia del responsabile (e verso costui) nelle ipotesi non previste dalla norma di cui all'art. 149, comma 6, cod. ass. e riconducibili all'ambito di disciplina dell'art. 144 (40).

Prevedendo il sistema dell'indennizzo diretto l'obbligo per l'impresa di assicurazione del danneggiato di risarcire il danno da questo subito per conto della compagnia del responsabile, l'assicuratore della vittima è, in tal senso, mandatario *ex lege* dell'impresa assicuratrice del responsabile e, per effetto del pagamento, sarà, quindi, surrogato, *ex art. 1203 c.c.*, nei diritti del danneggiato verso l'assicuratore del responsabile (41).

A sommosso avviso di chi scrive, infatti, se caratteristica del mandato è l'attività gestoria per conto altrui e la caratteristica della rappresentanza è la sostituzione del rappresentato col rappresentante, entrambi gli elementi — mandato e rappresentanza — sono ravvisabili nel sistema dell'indennizzo diretto. Emblematiche, al riguardo, la previsione delle determinazioni

(39) Si potrebbe, al più, ipotizzare la configurabilità dell'istituto in termini di mandato "atipico": ciò che comporterebbe, viepiù, il dover individuare precisi elementi di distinzione rispetto allo schema tipico che ne denotino, per l'appunto, la non rispondenza piena al tipo normativamente previsto. In tal senso non potrebbe deporre quell'unico elemento della fonte "non negoziale" del rapporto, in quanto, se così fosse, si negherebbe *in radice*, non tanto la configurabilità di un mandato, quanto piuttosto la possibilità del venirsi a realizzare l'effetto che il rapporto gestorio stesso è idoneo a produrre e che nella realtà fattuale si produce. E la tesi cede sol a considerare come il rapporto trovi fonte "astratta" nella legge ed effetto concreto nell'adesione al sistema convenzionale da questa previsto. Il che trasla il momento "volitivo" nel tempo, ma non ne trascura la rilevanza ai fini dell'effetto e della validità.

(40) Al più, come si avrà modo di argomentare nel prosieguo (v. *infra*, par. 5), imprecisa appare la qualificazione in termini di "diretta" dell'azione in parola.

(41) In tal senso, si rinvia a quanto poc'anzi precisato: cfr. *supra*, nota 29.

dell'*an* e del *quantum* da parte dell'assicuratore del danneggiato, la liquidazione del danno da parte di questa *per conto* dell'impresa di assicurazione del responsabile, le disposizioni in ordine alla regolazione dei rapporti tra le due imprese assicuratrici a seguito della liquidazione, e, nondimeno, la previsione del rilascio, da parte del danneggiato risarcito, della quietanza liberatoria nei confronti «di tutti». Lo schema dell'indennizzo diretto rimanda, così, ad un tempo, al mandato, quanto al rapporto gestorio ove, non è ravvisabile «sostituzione» nel debito, quanto piuttosto sostituzione nell'attività, per cui l'agire della compagnia di assicurazione del danneggiato è come se fosse agire dell'impresa assicuratrice del responsabile, e alla rappresentanza, in ragione del fatto che il ricevere il pagamento comporta il rilascio della quietanza liberatoria valida (*rectius*: opponibile) anche nei confronti dell'assicuratore del responsabile e del responsabile medesimo.

Peraltro, se a ben vedere l'impresa assicuratrice del danneggiato, nel congegno dell'indennizzo diretto, è vincolata *ex contractu* con il proprio assicurato (ove la norma che ne prevede l'obbligo di assistenza tecnica e informativa e gli specifici compiti di affiancamento è da potersi intendere in chiave di eterointegrazione del contratto), i motivi che legittimano, in siffatto congegno, l'eventuale azione del danneggiato nei confronti della propria impresa di assicurazione (tipizzati, peraltro, al comma 6 dell'art. 149 cod. ass. ed in ragione dei quali il soggetto può ricorrere *solo* nei confronti del proprio assicuratore) possono essere ricondotti tanto alla violazione di obblighi contrattuali (aderendo alla ipotesi eterointegrativa), quanto ad una *mala gestio* nel regime di "sostituzione gestoria". Ma in questo caso non sarebbe il danneggiato legittimato ad agire, bensì la compagnia assicuratrice del responsabile.

Orbene, se l'impresa di assicurazione del danneggiato, in ragione del rapporto gestorio, sarà esposta al rischio di azione per *mala gestio* dell'impresa assicuratrice del responsabile, il fronte delle possibili contestazioni viene a schiudersi in una duplice prospettiva: tanto il cliente, infatti, quanto l'assicuratore del responsabile potranno aver motivo di contestazione giudiziale avverso l'operato dell'impresa di assicurazione del danneggiato. Ciò trova conforto sol che si consideri come il cliente danneggiato avrà facoltà di proporre azione nei confronti della propria compagnia a fronte di un indennizzo ritenuto non congruo, dell'inadempimento degli obblighi contrattuali e regolamentari (ad esempio per mancata assistenza tecnica e informativa e per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 254 del 2006), dell'ingiustificato diniego di accesso alla procedura di indennizzo diretto, di una errata valutazione del *quantum* e dei ritardi nell'adempimento; per converso, la com-

pagnia assicuratrice del responsabile potrà avere interesse ad agire per un'errata valutazione dell'*an*, per un indennizzo che ritiene nel *quantum* eccessivo, per invalidità contrattuali e per corresponsabilità (42).

Le dianzi cennate ultime riflessioni consentono ora di orientare l'indagine che ci occupa verso prospettive strettamente procedurali.

5. FONDAMENTO DOGMATICO DELLA C.D. AZIONE DIRETTA

Al fine di dare conforto a quanto surriferito, si ritiene necessario analizzare il richiamo normativo alla c.d. azione diretta (43) nel sistema dell'inden-

(42) Fermo, dunque, il preventivo accertamento della validità e della efficacia del contratto, l'impresa – tanto in rispondenza agli obblighi di assistenza nei confronti del proprio assicurato danneggiato, quanto in ragione dell'agire per conto dell'impresa del responsabile – sarà tenuta a produrre una esatta valutazione delle dinamiche dell'incidente, dei danni alle cose ed ai veicoli e delle eventuali lesioni che esso ha prodotto per poi operare, anche sulla scorta delle consulenze medico-legali (nel caso di lesioni alle persone, compensabili), una quantificazione bilanciata dei danni che si tradurrà in una proposta indennizzatoria effettivamente congrua e, dunque, né eccedente, né inferiore, in quanto, nel primo caso, sarà oggetto di contestazione da parte della impresa di controparte, là dove, nel secondo, potrà esser rifiutata dal proprio cliente danneggiato il quale avrà facoltà di iniziare un procedimento contenzioso anche avverso la propria compagnia.

Nel sistema dell'indennizzo diretto, il danneggiato, inoltre, non perde alcun diritto nei confronti del danneggiante e della di lui compagnia di assicurazione (dato che la liquidazione deve esser effettuata per conto dell'impresa del responsabile), potendo esperire, a fianco dell'azione «diretta» nei confronti della propria compagnia, anche azione «ordinaria» risarcitoria contro il responsabile civile. E, ovviamente, per il caso in cui agisca contro il responsabile, questi chiamerà in garanzia la propria compagnia di assicurazione.

(43) Avuto riguardo al concetto di azione diretta, in argomento si contendono il campo contrapposti orientamenti (per una approfondita ricostruzione delle varie opinioni espresse in merito, cfr. FORTUNATO, *Assicurazione e responsabilità nella circolazione stradale*, Milano, 2005, p. 113 ss.): a fronte di quanti riconducono la legittimazione all'azione diretta al negozio che lega il danneggiante alla propria compagnia, altri giustificano la proponibilità della medesima in relazione all'obbligo *legale* dell'impresa del responsabile di risarcire il danno procurato dal proprio assicurato, negandone la «derivazione» contrattuale; in tal senso, parte della dottrina è approdata a rinvenirne il fondamento «al di fuori del contratto di assicurazione obbligatoria» (così HAZAN, *op. cit.*, p. 16). Il diritto risarcitorio del (terzo) danneggiato deriva esclusivamente dalla legge e, in una siffatta prospettiva, il contratto di assicurazione obbligatoria si pone in funzione di presupposto a che la legge produca l'effetto suo proprio, essendo il fatto illecito la fonte

nizzo diretto, muovendo da una premessa di carattere introduttivo volta a chiarire il significato delimitandone i confini e definendone i contenuti (44).

In una siffatta prospettiva, il dato dal quale occorre prendere le mosse è che, se nel sistema del codice delle assicurazioni – *ex art. 144* (sulla scorta di quanto previsto dall'art. 18 l. n. 990 del 1969) – l'azione *diretta* è concessa al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile, nel "sotto-sistema" dell'indennizzo diretto, ciò che viene chiamata «*diretta*» all'art. 149, comma 6, cod. ass., è un'azione che il danneggiato può esperire *solo* nei confronti della propria impresa assicuratrice. Il

del diritto risarcitorio del danneggiato. Sul punto, cfr. altresì DURANTE, *Note sulla natura giuridica del rapporto assicurativo nascente dalla legge 24 dicembre 1969*, in *Dir. prat. ass.*, 1971, II, 715, secondo il quale l'impresa è direttamente «impegnata» per la responsabilità dell'assicurato *ex art. 2054*; ciò che, nel pensiero dell'A., trova conforto nel fatto che «il danneggiato può chiamare direttamente l'impresa a rispondere del danno subito in conseguenza del fatto illecito e questo attraverso il contratto di assicurazione che non modifica la natura del suo diritto ma solo ne condiziona l'esercizio». E non v'è chi non veda sotto tale ottica come l'azione diretta e l'obbligazione dell'assicuratore vengano casualmente ricondotte entro l'alveo dell'art. 2054 c.c.

(44) I criteri di distinzione dell'azione di responsabilità aquiliana rispetto all'azione diretta sono stati più volte oggetto di analisi da parte della S.C., la quale ha avuto modo di osservare che – muovendo dal presupposto che la scelta tra l'azione *ex art. 2043 c.c.* nei confronti del responsabile e l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore è rimessa al danneggiato (Cass. 24 settembre 1997, n. 9377, in *Giust. civ. Mass.*, 1997, 1762) – per il caso in cui il danneggiato intenda esperire esclusivamente l'azione nei confronti del danneggiante e questi chiami in causa per il rapporto di garanzia il proprio assicuratore, non si verifica l'ipotesi di litisconsorzio processuale di cui all'art. 23 della l. 990/69, né si aggiunge all'originaria azione di responsabilità aquiliana, l'azione diretta *ex art. 18* della l. 990/69; così, Cass. 24 aprile 2001, n. 6026, cit. Orbene, nel pensiero di HAZAN, *op. cit.*, p. 19, «ciò vale a riaffermare (...) l'autonomia sostanziale dei due rapporti e l'impossibilità di sostenere che l'azione diretta sia il portato automatico di un'estensione legislativa del regime soggettivo di applicabilità dell'art. 2054 c.c.». Il S.C. ha, inoltre, precisato che, qualora il danneggiato agisca direttamente contro l'assicuratore, la domanda deve essere proposta anche contro il responsabile del danno, *ex art. 23 l. n. 990 del 1969*, che, per l'effetto, assume la veste di litisconsorte necessario del primo in sede processuale: così, Cass. 17 dicembre 2001, n. 15892, in *Giust. civ. Mass.*, 2001, 2166; in senso conforme, cfr. Cass. 14 febbraio 2001, n. 2143, *ivi*, 249; Cass. 14 giugno 1999, n. 5877, *ivi*, 1999, 1370; Cass. 26 maggio 1999, n. 5112, *ivi*, 1174. Sul punto si rinvia alle interessanti riflessioni compiute da MARMINO, *L'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli*, cit., p. 332, ove ampi riferimenti alla dottrina in tema.

codice sembra giustificare il termine «azione diretta» in ragione dell'attività gestoria. Ma il comma 6 in parola limita la proponibilità dell'azione nei riguardi esclusivi della compagnia del danneggiato a casi tipici (45) che appaiono *ictu oculi* direttamente ed esclusivamente imputabili all'attività svolta dall'assicuratore del danneggiato, a nulla rilevando, nella specie, il fatto (perché per la connessione negoziale tra il danneggiato e la propria compagnia, la relazione gestoria *ex lege* che intercorre tra le imprese di assicurazione è un mero fatto giuridico) del rapporto gestorio fra le due imprese.

Per l'effetto, ad avviso di chi scrive e per quanto si avrà modo di argomentare nel prosieguo, l'azione "diretta" del danneggiato nei confronti della propria impresa di assicurazioni è, da un canto, azione *ordinaria* e, dall'altro, azione *ex contractu*, dato che le ragioni dell'agire del danneggiato nei confronti di essa sono da ricondurre ad una violazione, sia degli obblighi contrattuali di correttezza, sia degli obblighi contrattuali "etero-determinati" dalla legge. Il che induce a ritenere che gli oneri probatori in siffatta azione dovrebbero seguire la regola di cui all'art. 1218 c.c.

Nonostante la norma di cui al comma 6 in parola accordi la possibilità all'impresa assicuratrice del responsabile di intervenire nel giudizio e di estromettere la compagnia di assicurazioni del danneggiato ammettendo la responsabilità del proprio assicurato, l'intervento di detta impresa sembra peraltro limitato ai soli casi di valutazione errata da parte dell'assicuratore del danneggiato dell'*an debeatur* (per ragioni di corresponsabilità: dato che l'accesso alla procedura di indennizzo diretto è consentito anche nel caso in cui il danneggiato sia in parte corresponsabile; o per esclusione di responsabilità dell'ipotetico danneggiante: diniego di offerta) o del *quantum debeatur*

(45) E, precisamente, comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'art. 148 o di mancato accordo: così, testualmente, l'art. 149, comma 6, cod. ass. In base a detta norma, le ragioni che giustificano la legittimazione attiva e l'interesse del danneggiato a proporre azione nei confronti della propria compagnia sono ravvisabili esclusivamente in fatti tipici (*numerus clausus*) direttamente imputabili all'operato della compagnia in questione; tant'è che la regola precisa che, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla norma (e solo in questo caso) il danneggiato ha azione «diretta» nei soli confronti della propria impresa. E altro non potrebbe essere, proprio in virtù del considerare quali i fatti che legittimano l'azione: rispetto ad essi la compagnia del responsabile, quand'anche riconosca la responsabilità del proprio assicurato, non potrebbe comunque risponderne, salvo dell'eventuale erronea valutazione (determinazione) delle responsabilità per i casi di corresponsabilità. Ma di certo, dei ritardi nell'offerta o nel diniego di essa dovrà e potrà rispondere solo l'impresa assicuratrice che li ha operati.

(là dove la norma contempla il mancato accordo, evidentemente sul *quantum*). Mentre, per converso, è da escludere, per ragioni di logica, l'intervento nel summenzionato giudizio dell'impresa assicuratrice del responsabile quando esso ha ad oggetto il *ritardo* nell'offerta o nel diniego di essa.

Al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 149, comma 6, cod. ass., il danneggiato avrà azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del responsabile, *ex art.* 144 del medesimo codice.

Sulla scorta di queste prime riflessioni, nell'economia del discorso che ci si appresta a sviluppare, puntuale e necessario è il richiamo al pensiero di chi (46) ha avuto il pregio di dare notevole impulso alle ricerche successive in tema, compiendo una analisi critico-descrittiva [che anticipa i risultati ai quali si andrà a conformare, peraltro, la giurisprudenza di legittimità (47)] della quale utile appare segnare i fondamentali passaggi logico-giuridici, sia pur nelle somme linee.

La ricerca compiuta dalla dottrina in parola individua il nucleo fondamentale della questione relativa all'azione diretta nel rapporto funzionale intercorrente tra questa e l'assicurazione obbligatoria r.c.auto.

In relazione al significato della equivoca dizione «azione diretta», una prima considerazione, in negativo, porta ad escludere che il termine possa riferirsi ad una tipica struttura bilaterale di rapporto giuridico, in quanto parrebbe superflua la qualificazione «diretta» «se riferita alla tipica situazione attiva (sostanziale e processuale) del titolare di un diritto nei confronti del soggetto passivo» (48), dovendosi, per tal via, orientare l'in-

(46) Ci si vuol riferire allo studio compiuto da LA TORRE, *Azione diretta e assicurazione*, in questa Rivista, 1971, I, 526 ss. e poi confluito in *Scritti di diritto assicurativo*, Milano, 1979, p. 509 ss., opera, quest'ultima, dalla quale si cita, in materia non può omettersi, altresì, di segnalare l'approfondita analisi compiuta da RESCIGNO, *Azione diretta ed azione surrogatoria del danneggiato contro l'assicuratore di responsabilità civile*, in questa Rivista, 1950, II, 2, 88 ss.

(47) Il S.C., ravvisando la fonte primaria dell'azione diretta nel contratto ed escludendo, nel contempo, che la posizione dell'assicuratore sia equiparabile a quella del responsabile del danno *ex art.* 2054 c.c., pare aderisca alla ricostruzione dell'istituto operata dalla dottrina in commento, là dove asserisce che la legittimazione attiva del terzo danneggiato contro la compagnia del danneggiante deriva da una fattispecie complessa che trae i propri elementi fondanti nel contratto assicurativo della r.c.a., nel fatto illecito e nella relazione diretta instaurata *ex lege* tra l'assicuratore e il terzo danneggiato al verificarsi dell'illecito: in questi termini, Cass. Sez. Un. 29 luglio 1983, n. 5218, *cit.*; in senso conforme, *cfr.*, *ex pluribus*, Cass. 21 marzo 1985, n. 2064, in questa Rivista, 1986, II, 2, 16 ss.

(48) LA TORRE, *op. cit.*, p. 515.

dagine verso prospettive che l'A. non manca di indicare come «triangolari» (49); ossia verso rapporti giuridici fra tre soggetti dei quali uno di essi è legato agli altri due da relazioni giuridiche distinte, mentre, tra gli altri due, non vi è «contatto» giuridico. La situazione triangolare si configura, dunque, a fronte dell'esistenza di due distinti rapporti giuridici «strutturalmente indipendenti e funzionalmente autonomi (...) affiancati per la presenza del lato in comune» (50), in virtù dei quali, seppure il primo soggetto è creditore del secondo, e il secondo a sua volta è creditore del terzo, la semplice correlatività data dal «lato comune» non consente al primo di far valere nei confronti del terzo il suo credito verso il secondo, in quanto solamente questi è il suo debitore. Tutto ciò in assenza di vicende modificative o traslative.

Ma, dovendosi escludere una derogabilità negoziale del principio pubblicistico della legittimazione ad agire e del regime delle cause di prelazio-

(49) La «geometria» dei rapporti sostanziali si riverbera anche nella fase processuale: il S.C. non manca, infatti, di rilevare come nei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, quando il danneggiato proponga azione diretta nei confronti dell'assicuratore, si instaura un *rapporto processuale trilatero* ed inscindibile tra danneggiato, assicurato e assicuratore: così, Cass. 27 ottobre 1998, n. 10693, in *Giust. civ. Mass.*, 1998, 2190, ove la S.C. ha fatto da ciò discendere che la sentenza la quale decide sull'appello proposto dall'assicuratore della r.c.auto spiega i suoi effetti anche nei confronti dell'assicurato, sebbene quest'ultimo non abbia proposto appello incidentale. Sulla scorta di tali premesse la medesima Corte ha sancito che la sentenza di condanna emessa nei confronti del conducente o del proprietario del veicolo investitore convenuti in giudizio dal danneggiato ex art. 2054 c.c. senza la partecipazione, neppure successiva, dell'assicuratore, spiega efficacia riflessa, nel senso che fa stato nei confronti di quest'ultimo per quanto concerne la sussistenza dell'obbligo risarcitorio del danneggiante e del correlativo debito, atteso che l'assicuratore non è titolare di una posizione autonoma rispetto al rapporto cui si riferisce la sentenza e non può disconoscere l'accertamento in essa contenuto come affermazione oggettiva di verità (cfr. Cass. 16 ottobre 2001, n. 12612, in *Giust. civ. Mass.*, 2001, 1754).

(50) LA TORRE, *op. cit.*, p. 518. Il S.C. ha, peraltro, stabilito che l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore della responsabilità civile, anche quando l'indennità sia stata pagata direttamente al terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c., è autonoma e distinta dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il terzo danneggiato, per modo che non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l'assicuratore e il danneggiato, quest'ultimo, in mancanza di una normativa specifica, come quella dell'art. 18, l. n. 990 del 1969, non ha azione diretta contro l'assicuratore: v. Cass. 3 ottobre 1996, n. 8650, in *Resp. civ. e prev.*, 1998, 468 ss., con nota di POGLIANI; in materia, v., ancora, MARMINO, *op. cit.*, p. 334 s.

ne, il rapporto triangolare può esser reso possibile esclusivamente da una previsione normativa – peraltro eccezionale – in tal senso, che consenta l'«interferenza» «di un soggetto in un rapporto giuridico a lui estraneo» (51). Per tal via, si giunge ad un primo, significativo, risultato: la situazione si può verificare solo a fronte di una ipotesi normativa di «legittimazione straordinaria ad agire» (52), dato che con essa si costringe un soggetto ad una prestazione alla quale non sarebbe altrimenti tenuto.

Ciò detto, occorre individuare i rapporti giuridici – tratteggiandone ad un tempo i contorni – che vengono a formare, per effetto della legge, i lati di quella struttura triangolare specifica dell'azione diretta nell'ambito dell'assicurazione r.c.auto, che muove dal danno per giungere al risarcimento.

In particolare:

– il primo di essi è il *rapporto base*, nascente *ex delicto*, che intercorre tra il responsabile e il danneggiato, avente ad oggetto la pretesa risarcitoria del danno subito che vanta il primo nei confronti del secondo e per effetto del quale il responsabile diviene debitore del danneggiato;

– il secondo è il *rapporto collaterale e consequenziale*, nascente *ex contractu* e tendente a riversare sull'assicuratore il peso economico del risarcimento, che lega il responsabile al suo assicuratore, in virtù del quale questi diviene debitore del danneggiante;

– il terzo è il *rapporto di collegamento*, nascente *ex lege*, che obbliga l'assicuratore del responsabile nei confronti del danneggiato, per mezzo del quale, creando per l'appunto la legge la congiunzione tra i rapporti di cui sopra, si mette in relazione il creditore del rapporto base con il debitore del rapporto consequenziale.

In formula di estrema sintesi, dunque, il credito del danneggiato, al cui soddisfacimento è tenuto in via primaria il responsabile – il quale, dal canto suo, ha diritto a essere tenuto indenne dal proprio assicuratore – può farsi direttamente valere (anche) nei confronti di quest'ultimo: ciò che determina l'estinzione simultanea di tutti i rapporti per effetto del pagamento operato dall'assicuratore nei riguardi del danneggiato (53).

(51) LA TORRE, *op. cit.*, p. 518.

(52) LA TORRE, *op. cit.*, p. 519, il quale non omette di segnalare come ciò spieghi, «sul piano semantico, l'uso del termine «azione»».

(53) LA TORRE, *op. cit.*, p. 559 s. L'azione diretta può esser allora intesa come strumento per garantire il credito del danneggiato, mettendo a disposizione di esso «il patrimonio di un soggetto di sicura solvibilità» (p. 562). Per superare i «dimiti negoziali», è occorso ricorrere alla predisposizione di una norma che, appunto, legittimasse l'agire diretto e fosse in grado di garantire il soddisfacimento del credito, anche oltre

L'A. giunge a definire, così, ad un tempo, l'azione diretta come "strumento formale per cui mezzo un soggetto (A), a ciò abilitato dalla legge in speciali ipotesi di collegamento fra due rapporti giuridici, può ottenere il sod-

i limiti contrattuali, accordando al diritto del danneggiato una autonoma posizione sostanziale. La speciale garanzia accordata al danneggiato vale, infatti, anche nelle ipotesi di inoperatività del contratto [art. 18 l. n. 990 del 1969: fino alle somme minime per cui è obbligatoria l'assicurazione (...) l'assicuratore non può opporre al danneggiato (...) eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedono l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno]; nell'ipotesi di contratto che, seppur valido ed efficace giuridicamente, non lo è dal punto di vista economico per stato di insolvenza dell'impresa assicuratrice (art. 19, lett. c)]; e nelle ipotesi di non certa esistenza del contratto (veicolo non identificato) ovvero di certa inesistenza (veicolo non coperto da assicurazione), nei quali casi si ricorre al Fondo di garanzia per le vittime della strada (p. 562); così, là dove il contratto sia invalido o inefficace, tanto geneticamente che funzionalmente, ovvero addirittura inesistente, "il diritto al risarcimento del danneggiato e il correlativo obbligo dell'assicuratore trovano la loro fonte nella legge" (p. 584). Il terzo incolpevole può, dal canto suo, invocare a proprio favore una situazione di apparenza di diritto se tale situazione sia stata colpevolmente creata dal terzo, ampliandosi, per tal via, il quadro delle ipotesi in cui l'assicuratore è tenuto all'indennizzo anche a fronte di un contratto invalido o inefficace: sul punto v. Cass. 22 aprile 1999, n. 3988, in questa Rivista, 1999, II, 2, 148 ss. e, in senso conforme, Cass. 6 novembre 1998, n. 11186 e Cass. 18 febbraio 1998, n. 1720, in *Danno e resp.*, 1998, 451 ss. La Suprema Corte, in altre occasioni, ha avuto modo di sottolineare come siano inopponibili al danneggiato le clausole limitative della copertura della responsabilità per i danni "involontariamente cagionati"; e, peraltro, poiché la responsabilità di cui al comma 1 dell'art. 2054 c.c. è una specificazione di quella prevista dall'art. 2043 c.c., anche il danno dolosamente provocato dal conducente del veicolo è coperto dall'assicurazione obbligatoria e, perciò, l'assicuratore non può opporre al terzo danneggiato l'esclusione della garanzia assicurativa, salvo rivalersi nei confronti dell'assicurato (o del conducente) a norma del contratto: cfr. Cass. 18 febbraio 1997, n. 1502, in questa Rivista, 1997, II, 2, 81 ss.; in *Foro it.*, 1997, I, c. 2144 ss.; in *Resp. civ. e prev.*, 1998, 140 ss. e 1082 ss., con note rispettivamente di COLAIACOMO e RICCIARDELLO; ed in *Giur. it.*, 1998, 30 ss. e 655 ss; in tema, si veda, altresì, l'interessante contributo di GERI, *Eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria automobilistica*, in questa Rivista, 1972, I, 113 ss., nonché MORMINO, *op. cit.*, p. 338 s.

Peraltro, il Consiglio di Stato, nel parere consultivo del 14 febbraio 2005 riguardo all'allora emanando codice delle assicurazioni ha espresso l'opportunità di specificare al comma 2 dell'art. 144 come l'inopponibilità al danneggiato riguardi *tutte* le eccezioni relative alla invalidità e alla inefficacia del contratto, dato, per un verso, la solidarietà passiva del responsabile e dell'assicuratore di esso nei confronti del danneggiato e, per altro verso, che è controverso quali siano le eccezioni derivanti dal contratto delle quali sia sancita la inopponibilità; sul punto, v. HAZAN, *op. cit.*, p. 33.

disfaccimento del proprio credito rivolgendosi direttamente al debitore del suo debitore, sul presupposto e nei limiti in cui questi (B) sia ancora creditore del terzo (C)" (54); e l'assicurazione della responsabilità civile come "contratto, in forza del quale un soggetto (l'assicuratore) si obbliga a tenere indenne l'altro (l'assicurato) di quanto questi deve pagare a un terzo (il danneggiato) in conseguenza di un fatto che è compreso nella responsabilità assicurata" (55), ove chiaro è il rinvio al dettato dell'art. 1917 c.c. Per tal via, in tutta evidenza appare come l'azione diretta possa rappresentare il mezzo idoneo a realizzare il collegamento tra credito del danneggiato e debito dell'assicuratore: ciò che, peraltro, sembra presupporre "l'esistenza di un nuovo e autonomo rapporto giuridico di garanzia che, dopo il sinistro, viene a costituirsi fra l'assicuratore del responsabile e il danneggiato" (56).

La correttezza dell'assunto in parola è ravvisabile esclusivamente nel caso in cui vi sia una espressa previsione normativa in tal senso che legittimi l'esercizio dell'azione nei confronti di chi – estraneo al rapporto sostanziale che realizza il diritto del danneggiato, ma legato al responsabile da vincolo contrattuale assicurativo – in assenza di essa norma, non sarebbe tenuto a soddisfare la pretesa del richiedente. L'asserzione trova puntuale conforto nel dato positivo, sol che si consideri il disposto dell'art. 18 l. 24 dicembre 1969, n. 990 (e ad oggi la norma di cui all'art. 144 cod. ass.), a mente del quale nei casi di sinistro causato da circolazione di un veicolo

(54) La Torre, *op. cit.*, p. 541.

(55) La Torre, *op. cit.*, p. 541 s.

(56) La Torre, *op. cit.*, pp. 542 e 544. Nel pensiero di FORTUNATO, *op. cit.*, p. 125 ss., l'azione diretta è fattispecie complessa ove la legge designa il momento genetico di essa ed il contratto ne precisa i contenuti obbligatori: "il debito dell'assicuratore si costituisce per volontà della legge al verificarsi del sinistro, mentre il titolo (il contratto) individua i soggetti obbligati e delimita il contenuto delle prestazioni cui sono tenuti". In termini non difforni, FRANZONI, *Il terzo danneggiato nell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile*, Padova, 1996, p. 44, sottolinea come, nell'ambito del rapporto di assicurazione, la legge individua nella conclusione del contratto (intesa come «comportamento rilevante» ai fini legali medesimi) il presupposto per la realizzazione dell'interesse (superiore a quello voluto dalle parti) della vittima al risarcimento: In tal senso, la legge "non concorre a formare la fattispecie contrattuale cui attribuire efficacia giuridica". Il contratto, così, è fatto giuridico produttivo di un effetto – che può dirsi riflesso e positivo – per il terzo danneggiato in forza della legge che lo estende in capo a questo. Anche nella giurisprudenza del S.C., il contratto di assicurazione della r.c. auto, rispetto al terzo danneggiato, non costituisce un negozio, ma un mero fatto giuridico: cfr. Cass, Sez. Un., 29 luglio 1983, n. 5219, cit.

o di un natante per i quali vi è obbligo legale di assicurazione, il danneggiato ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore del responsabile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione (57).

(57) A fronte del dato normativo di cui all'art. 18 della summenzionata l. 990/69 che accorda azione diretta al danneggiato avverso l'impresa di assicurazione del responsabile, un primo problema, ritenuto *falso* da La Torre, attiene alla eventuale attribuzione in capo al danneggiato medesimo di un «diritto proprio» (in tal senso, infatti, la dottrina è concorde nel ritenere che il danneggiato sia titolare di un diritto sostanziale autonomo nei confronti dell'assicuratore del responsabile, di cui, peraltro, ne rimane controversa la fonte: v. SEGRETO, *sub* Art. 18 l. 990/69, in *Le assicurazioni*¹, a cura di A. LA TORRE, Milano, 2000, p. 696 ss., spec. p. 698; DE STROBEL, *L'assicurazione di responsabilità civile*, Milano, 2004, p. 339; MORMINO, *op. cit.*, p. 333); ma, seppur vero è che la risposta affermativa emerge *ictu oculi* solo a considerare che se c'è azione, c'è diritto, ciò non esclude la necessità di stabilire «se il diritto è «proprio» o no» (LA TORRE, *op. cit.*, p. 545); con l'azione diretta, infatti, il diritto del danneggiato «esiste verso un soggetto (il debitore) e si fa valere contro un altro (il debitore del debitore), il quale non sarebbe legittimato passivo in quanto estraneo al rapporto sostanziale da cui discende l'azione diritto: e di qui (...) la necessità di una espressa norma che ne legittimi l'esercizio anche nei confronti di chi, altrimenti, non sarebbe tenuto a soddisfare la pretesa del richiedente» (cfr. ancora p. 545); parte della dottrina, infatti, ritiene che il fatto illecito determini il sorgere in capo al danneggiato (quale assicurato *ex lege*) di un diritto *proprio* nei confronti dell'assicuratore del responsabile, rimanendo, sotto questa prospettiva, il responsabile medesimo, terzo in detto rapporto: ci si vuol riferire all'autorevole opinione di FANELLI, *L'assicurazione dei veicoli a motore*, Padova, 1977, *passim*.

Orbene, La Torre individua il vero problema nella (in)compatibilità tra azione diretta e autonomia del diritto del terzo danneggiato, dato che, se non vi fosse azione diretta, questi non avrebbe titolo alcuno per agire contro l'assicuratore del responsabile e, di qui, l'utilità del rimedio, inteso come legittimazione straordinaria ad agire. A ben vedere, l'azione diretta «esclude che, prima del suo esercizio, sussista un'effettiva relazione giuridica tra i due soggetti estranei, donde l'indipendenza dei due rapporti (...); [e] dal momento in cui questa viene esercitata, (...) viene a crearsi fra i due soggetti estranei una relazione giuridica, il cui effetto è quello di rendere indisponibile il diritto del debitore (verso il terzo) che d'ora in poi è destinato al soddisfacimento del creditore attivo». Orbene, se la normativa speciale consente di poter asserire che, già prima all'esercizio dell'azione, esiste un rapporto giuridico tra terzo danneggiato e assicuratore del responsabile «per cui il primo può pretendere l'indennità e il secondo non può disporne»; e se il danneggiato «può chiedere all'assicuratore più di quanto costui abbia garantito o comunque debba al responsabile, ed è reso immune dalle eccezioni opponibili a quest'ultimo», allora non si è in presenza di «un'azione diretta, ma di un diritto autonomo del terzo danneggiato nei confronti dell'assicuratore» (passi, questi, riportati tra virgolette, di cui a p. 547).

Il fine giurista, il cui contributo in materia si sta in questa sede ripercorrendo, precisa come la finalità perseguita dal legislatore nel rendere obbligatoria la costituzione dell'assicurazione di responsabilità civile (e che si pone come "aggiuntiva rispetto alla funzione tipica dello schema negoziale prescelto") non possa esser rinvenuta tanto nel salvaguardare il patrimonio del responsabile, "quanto piuttosto nel garantire il risarcimento al danneggiato". Se la causa negoziale desumibile dalla lettera dell'art. 1917 c.c. è il tenere indenne l'assicurato, logica risulta la riflessione sol che si consideri l'estraneità allo schema contrattuale del profilo risarcitorio del terzo danneggiato (58). Per tal via, l'A. individua, dunque, un problema di conciliabilità tra *mezzo* (assicurazione della responsabilità) e *fine* (risarcimento del danno): in tal senso, l'eccedenza del fine rispetto al mezzo (che da solo non è di per sé sufficiente al raggiungimento del fine) è stata colmata dalla legge sull'assicurazione obbligatoria (59).

Corollario delle considerazioni dianzi riportate è che il presupposto e il fondamento del diritto risarcitorio del danneggiato non è costituito dal contratto, bensì dal fatto illecito. "Il danneggiato, per farlo valere, esercita la corrispondente azione di responsabilità sia nei confronti dell'autore materiale, sia nei confronti della impresa di assicurazione, in base alla legge" (60).

L'autonomia in parola si presta ad intendersi nella duplice veste di indipendenza dal credito che ha il danneggiato verso l'autore del danno, ovvero di indipendenza dal debito che ha l'assicuratore verso il responsabile assicurato (così, p. 548). Se è dato escludere la prima ipotesi (p. 548), a ben vedere è dall'atto illecito imputabile che sorge, "con il debito del danneggiante, il correlativo credito del danneggiato (...) il quale può chiederne il soddisfacimento anche all'assicuratore" (p. 550), dato l'obbligo di assicurazione della responsabilità.

Sul presupposto che "la prestazione assicurativa non sorge senza un fatto dannoso ascrivibile ad altrui colpa né può sussistere oltre la misura del risarcimento dovuto gli dal responsabile" (p. 551), la tutela del danneggiato "non può che realizzarsi attraverso la forma dell'assicurazione di responsabilità" (v. ancora p. 551).

(58) La meta a cui tende l'assicurazione obbligatoria r.c.a. è agevolmente individuabile nella copertura della responsabilità posta a carico di un soggetto di sicura solvibilità; in tal senso, cfr. LA TORRE, *op. cit.*, p. 578, ove anche i brani riportati nel testo tra virgolette.

(59) LA TORRE, *op. cit.*, p. 584.

(60) LA TORRE, *op. cit.*, p. 585. In senso conforme si esprime DE STROBEL, *L'assicurazione di responsabilità civile*, cit., spec. p. 337, secondo il quale, il fondamento del diritto del danneggiato al risarcimento del danno è indubbiamente ravvisabile *non nel contratto, bensì nel fatto illecito subito*, e, "per far valere detto diritto, il danneggiato eserciterebbe la corrispondente azione di responsabilità sia nei confronti del responsabile

La responsabilità è, dunque, vista come presupposto e condizione sufficiente a che, "col debito del danneggiato, nasca contestualmente l'obbligo dell'assicuratore verso il danneggiato, il quale (...) acquisisce un diritto sostanziale e autonomo verso quest'ultimo per conseguire il risarcimento spettantegli (61).

Ciò determina "una solidarietà passiva nell'obbligo risarcitorio dovuto al danneggiato, il quale può rivolgersi indifferentemente tanto al responsabile diretto quanto all'impresa di assicurazione" (62).

"Il debito di risarcimento che la legge pone a carico dell'impresa, e che si affianca a quello del responsabile diretto, non sembra spiegabile al di fuori della solidarietà passiva, la quale (...) «non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse» (art. 1293 c.c.). Se così è, dovrebbe giungersi alla conclusione che, nei confronti del terzo danneggiato, la formula «assicuratore della responsabilità» va capovolta in quella opposta: «responsabilità dell'assicuratore»" (63).

Con particolare riferimento alla esegesi della nuova disciplina sull'indennizzo diretto, di cui al d.P.R. n. 254 del 2006, secondo parte della dottrina (64), la normativa estendendo l'azione diretta a differenti contesti soggettivi, induce ad escludere tanto le tesi (c.d. contrattualistiche) che ravvi-

civile che dell'impresa assicuratrice chiamata per legge a risarcirlo". Peraltro, come precedentemente cennato, nella giurisprudenza della S.C. il principio secondo il quale, qualora il convenuto chiami in causa un terzo indicandolo come unico responsabile nei confronti dell'attore, la domanda proposta da quest'ultimo si estende automaticamente al terzo, non è applicabile nel caso della chiamata in garanzia, attesa l'autonomia sostanziale del rapporto confluito nel processo per effetto di detta chiamata: così Cass. 24 aprile 2001, n. 6026, cit.; il rapporto litisconsortile necessario tra assicuratore e responsabile del danno ai sensi dell'art. 23 l. n. 990 del 1969, sussiste nell'ipotesi di esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore (art. 18 della stessa legge) e non in quella in cui il danneggiato agisce direttamente ed esclusivamente nei confronti del responsabile del danno (v. Cass. 14 febbraio 2001, n. 2143, in *Giust. civ. Mass.*, 2001, 249 e, in senso conforme, Cass. 17 dicembre 2001, n. 15892, cit.); il litisconsorzio necessario in parola ha natura non sostanziale, ma soltanto processuale (così, Cass. 27 ottobre 1998, n. 10694, in *Giust. civ. Mass.*, 1998, 2190).

(61) LA TORRE, *op. cit.*, p. 567

(62) LA TORRE, *op. cit.*, p. 585 s.; cfr. *supra*, nota 25.

(63) LA TORRE, *op. cit.*, p. 586 s.

(64) HAZAN, *La nuova assicurazione della r.c.a. nell'era del risarcimento diretto*, cit., p. 19 ss. In tema di azione diretta v., altresì, PECCENINI, *Guida breve alla nuova disciplina dell'assicurazione della r.c. auto*, Padova, 2006, p. 73 ss.

sano il fondamento negoziale dell'azione diretta, quanto quelle che la intendono come "espressione di un diritto proprio (...) sovrapponibile a quello di cui all'art. 2054 c.c." (65). In tal senso, secondo l'ipotesi ermeneutica della dottrina in parola, deporrebbe il dettato dell'art. 141 cod. ass., là dove la norma, al comma 1, stabilisce che, salva l'ipotesi del caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro; e al comma 3 prevede che l'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'art. 145 cod. ass., potendo — anche in questo caso — l'impresa del responsabile intervenire nel giudizio ed estromettere eventualmente l'impresa del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. La medesima dottrina, menzionando, inoltre, il disposto di cui all'art. 149 cod. ass. relativamente alla parte in cui accorda al danneggiato l'azione diretta esperibile nei confronti della propria compagnia, rileva a tal proposito che il fatto che il terzo possa chiedere il risarcimento alla propria compagnia (ovvero, se trasportato, alla compagnia presso la quale il veicolo vettore è assicurato) e non più alla compagnia del responsabile civile, allontana l'azione diretta dal contesto negoziale «originario», ossia dal rapporto contrattuale tra danneggiante e compagnia che ne assicura il rischio.

A ben vedere, però, mentre, per un verso, il disposto di cui al comma 1 dell'art. 141 cod. ass. si giustifica configurando la norma una ipotesi di responsabilità oggettiva e aggravata, a nulla incidendo detta regola sull'azione c.d. diretta, corretta — per altro verso — appare la connessione tra il comma 3 del medesimo articolo e il comma 6 dell'art. 149, ancorché si possa rilevare una mera coincidenza letterale.

In effetti, ciò che viene dal codice qualificato in termini di azione «diretta» è una azione essenzialmente «ordinaria» in quanto: al comma 3 dell'art. 141 si accorda la possibilità, del resto ovvia, al terzo trasportato di chiedere il risarcimento alla compagnia che assicura il veicolo sul quale esso si trova, in ragione della previsione di responsabilità oggettiva e aggravata di cui al comma 1 (66); al comma 6 dell'art. 149, per converso, là

(65) HAZAN, *op. cit.*, p. 20.

(66) Cosa peraltro confermata anche dallo stesso HAZAN, *op. cit.*, p. 23, ove specifica che "la procedura di risarcimento riservata al terzo trasportato, pur non

dove la norma si esprime in termini di esercizio di «azione diretta» pare immediatamente contraddirsi, in considerazione della elencazione dei motivi che legittimano detta azione: motivi tutti esclusivamente riconducibili all'operato della compagnia assicuratrice del danneggiato e, dunque, al contesto negoziale intercorrente tra questi specifici soggetti; la legge, infatti, oltre ad imporre all'impresa di assicurazioni del danneggiato la liquidazione del danno *per conto* dell'impresa del responsabile, impone, al contempo, alla stessa le determinazioni relative all'*an debeatur* e al *quantum* (67). Ora, essendo le previsioni normative di cui al d.P.R. in ordine agli obblighi di consulenza tecnica e informativa dell'impresa nei confronti del proprio assicurato qualificabili in termini di eterointegrazione contrattuale, e, essendo i casi di legittimazione all'azione «diretta» nei confronti della propria compagnia ascrivibili al comportamento dell'impresa medesima, logico è che la pretesa del danneggiato possa essere espressa *solo* (così come precisa l'art. 149 cod. ass. al comma 6: contestazione dei motivi che, a detta dell'impresa del danneggiato, impediscono il risarcimento diretto; mancata comunicazione di offerta entro i termini; diniego di offerta entro i termini; mancato accordo) nei confronti della stessa e soddi-

potendosi definire «diretta», (...) viene designata in modo del tutto simile a quella regolata dall'art. 149 in materia di indennizzo diretto»: sostiene l'A. (ancora p. 23), che la norma sembra seguire quegli orientamenti della giurisprudenza in tema di terzi trasportati tendenti ad estendere le presunzioni contemplate all'art. 2054 c.c. anche a favore del terzo trasportato a titolo di cortesia: cfr., *ex multis*, Cass. 21 marzo 2001, n. 4022, in *Giust. civ. Mass.*, 2001, 537, ove la S.C. specifica che in materia di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, l'art. 2054 c.c. esprime (...) principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevono danni (...); così che il terzo trasportato può invocare i primi due commi di detta norma per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente e il comma 3 per far valere la responsabilità solidale del proprietario. In senso conforme, v. Cass. 26 ottobre 1998, n. 10629, in *Giust. civ.*, 1998, I, 2716 ss.; *contra*, cfr. Cass. 3 marzo 1998, n. 2331, *ivi*, 1998, I, 1614 ss.

Riconduce la responsabilità per danni da circolazione di veicoli entro l'alveo della responsabilità oggettiva e aggravata, ponendo in rilievo il duplice profilo del prescindere dalla colpa del responsabile (ambito oggettivo) e dalla possibilità di scongiurare il pericolo adottando le debite cautele (ambito soggettivo, ove rileva il caso fortuito), BIANCA, *Diritto civile*, 5, *La responsabilità*, Milano, 1994, pp. 685 ss. e 747 ss.

(67) Occorre, peraltro, porre mente alla distinzione tra ragioni fatte valere dal danneggiato per fatti riconducibili alla liquidazione *per conto* (per i quali s'intravede il senso dell'espressione *azione diretta*) e fatti riconducibili all'operato dell'impresa compiuti in violazione di obblighi su di lei gravanti *ex lege* ovvero *ex contractu* (ove maggiormente oscuro è il senso dell'espressione «diretta»).

sfatto da essa. Fermo restando, altresì, il possibile intervento nel giudizio dell'impresa di controparte che riconosce la responsabilità del proprio assicurato ed estromette l'impresa del danneggiato.

Vero è che, come sostiene la dottrina in analisi, ci si trova di fronte ad una ipotesi complessa che comporta nel processo liquidativo il coinvolgimento "di un soggetto (la compagnia di assicurazioni del danneggiato) totalmente estraneo alle vicende aquiliane e contrattuali sulle quali parrebbe fondarsi il diritto del danneggiato" (68), ma sarebbe da aggiungere che l'estraneità del soggetto-impresa del danneggiato è solo astrattamente configurabile, dato il vincolo contrattuale che la lega al proprio assicurato e dati i nuovi oneri gravanti sull'impresa assicuratrice del danneggiato posti dalla disciplina dell'indennizzo diretto. Il che giustifica, ai fini dell'ipotizzata celerità e trasparenza delle procedure, il coinvolgimento di essa nei soli casi di indennizzo diretto.

Peraltro, corretta appare la riflessione dell'A. su come non sia dato qualificare in termini di "sostanziale «neutralità»" l'intervento della compagnia del danneggiato (69). In tal senso, infatti, le ragioni che giustificano in ipotesi l'azione c.d. diretta, sono propriamente informate alla non neutralità sostanziale di detta compagnia, tanto dal punto di vista interno (rapporto danneggiato e propria compagnia) quanto da quello esterno (rapporto tra le compagnie «imposto» dalla legge e formalmente costituito con l'adesione alla Convenzione tra imprese per l'indennizzo diretto).

Ma, a ben intendere, la tesi in parola, sebbene corretta nelle conclusioni alle quali giunge se rapportate alle premesse, muove però da un fraintendimento di fondo che ne mina la solidità; fraintendimento ravvisabile nel voler significare il pagamento da parte della compagnia del danneggiato in termini di *risarcimento del danno*. Seppure sulla scorta di tale premessa, certamente fondata è la perplessità della dottrina in commento inerente il fatto che detto soggetto "in base ai principi comuni non avrebbe alcun titolo per risarcire alcunché" (70), in effetti, l'impresa di assicurazioni del danneggiato *non risarcisce* alcunché. Essa si limita a liquidare *per conto* dell'impresa del responsabile (71). Non opera una disposizione propria, bensì opera una disposizione altrui in forza di un obbligo legale di esercizio di attività, appunto, meramente *gestoria*.

(68) HAZAN, *op. cit.*, p., 20 s.

(69) HAZAN, *op. cit.*, p., 21.


(70) HAZAN, *op. cit.*, p., 22.

(71) Sia consentito un rinvio a quanto argomentato *supra*, par. 4.

L'impresa del danneggiato è, *ictu oculi*, chiamata dalla legge ad *anticipare* il pagamento del debito altrui in funzione, sì, di un rapporto gestorio con l'impresa del responsabile, ma nondimeno in ragione del rapporto contrattuale con lo stesso danneggiato (che ne giustifica la previsione) e ferma restando la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese (mandante e mandataria). Peraltro, ancora, nell'azione diretta, come detto, l'impresa risponde solo per i fatti ad essa imputabili derivanti dalla violazione degli obblighi legali e contrattuali col proprio assicurato (dato che per legge e per contratto — se si accede alla teoria della eterointegrazione *ex lege* del contratto tra assicurato e impresa — è l'impresa del danneggiato a dover determinare l'*an* e il *quantum*).

Da ultimo, dunque, a voler tirare le somme delle riflessioni in queste brevi ultime note compiute, l'art. 149, comma 6, cod. ass. prevede un'azione *ordinaria* del danneggiato contro la propria impresa per l'indennizzo diretto. In questi *tipici* casi il danneggiato può esperire l'azione *solo* nei confronti della propria compagnia (escludendosi, per tal via, la legittimazione passiva dell'impresa del responsabile), in quanto, seppur si è in presenza di un rapporto gestorio, questo ha effetto solo nei confronti delle imprese, rimanendo per il danneggiato un mero fatto giuridico.

L'art. 144 cod. ass. prevede, per converso, l'azione *diretta* del danneggiato nei confronti della impresa del responsabile, nei casi che non rientrano nel novero del summenzionato art. 149, e che quindi, seppur imputabili all'agire della compagnia del danneggiato, lo sono in ragione esclusiva del rapporto gestorio che «autorizza» l'impresa dello stesso a determinare l'*an* e il *quantum* e a liquidare il danno. In questi casi, data la rilevanza della sostituzione, il danneggiato ha azione diretta nei confronti della impresa del responsabile, ha azione ordinaria nei confronti del responsabile medesimo e, se bene si intende il senso della disposizione di cui al comma 6 dell'art. 149, *anche* nei confronti della propria impresa (dato che la norma non lo esclude) ma che presumibilmente non esperirà se non nei riguardi dell'impresa del responsabile per conto della quale l'impresa propria ha operato.



Condizioni di abbonamento 2007

Abbonamento annuo Italia € 55,00

Abbonamento annuo Estero € 70,00

Annate arretrate senza maggiorazione rispetto all'annata in corso.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ciascun anno e scade al 31 dicembre.

Il pagamento può essere effettuato:

- con bonifico bancario sul c/c n. CC0010209951 intestato a: "Fondazione Assicurazioni Generali" presso Banca Generali - Piazza della Borsa, 8/b - 34121 Trieste (ABI: 03075, CAB: 02200, CIN: M); (IBAN: IT 89 M 03075 02200 CC0010209951 SWIFT: BGENIT2T)
- con assegno bancario/circolare non trasferibile intestato a: "Fondazione Assicurazioni Generali"

Pubblicità

1 pagina a colori: € 1.033,00 + IVA per singolo fascicolo.

1 pagina in b/n: € 775,00 + IVA per singolo fascicolo.

Per l'intera annata, riduzione del 20%.

*Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 313 del 27 maggio 1989
Iscrizione Registro Nazionale della Stampa (art. 11 legge 5 agosto 1981,
n. 416) n. 00097 - vol. I - pag. 769 del 26 luglio 1982*

Direttore responsabile: dott. Alberto Tiberini



Associato alla P.I.A.
PRESSE INTERNATIONALE DES ASSURANCES

Marchesi Grafiche Editoriali S.p.A. - Via Flaminia, 995/997 - 00189 Roma

